



Regione Umbria

Giunta Regionale

REGIONE UMBRIA - GIUNTA REGIONALE

Capitolato d'oneri

Affidamento del Servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo - CIG 75714974FB

Art. 1 - Oggetto dell'Appalto

Oggetto del presente Capitolato è l'affidamento del servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero nel territorio regionale per l'anno 2018.

Art. 2 - Ambito di svolgimento del servizio

L'ambito di svolgimento del servizio, nel rispetto delle disposizioni e delle procedure operative della Regione Umbria, è il territorio regionale.

Tale ambito operativo, come sopra definito, può estendersi, su esplicita e motivata disposizione della Regione Umbria, anche in territori confinanti, in base ad accordi specifici con le Regioni limitrofe, per interventi di spegnimento di incendi boschivi in aree di interconnessione (incendi boschivi di confine) (come da Allegato A), o su richiesta della SOUP o su richiesta del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica o suo delegato.

Art. 3 - Attività di lavoro aereo

Gli interventi per i quali è prevista l'utilizzazione dell'elicottero sono i seguenti:

- a) supporto nello spegnimento e nella bonifica degli incendi interessanti aree boscate o assimilate, limitrofe ad esse o con suscettibilità di espandersi in aree boscate, mediante sgancio di acqua o miscela ritardante o estinguente a mezzo di apposita benna al gancio baricentrico, in concorso con le forze terrestri preposte allo spegnimento e alla bonifica di incendi boschivi;
- b) ricognizione e coordinamento aereo connessi alle operazioni di spegnimento e/o di bonifica;
- c) ricognizione preventiva qualora richiesto dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale;
- d) ricognizione del territorio regionale, compreso supporto all'individuazione e perimetrazione delle aree percorse da incendio ed eventuali riprese fotografiche e video;
- e) trasporto di un numero massimo di cinque persone compreso il pilota, per ciascuna operazione di eventuale trasporto, sul o dal luogo dell'incendio;

- f) trasporto di un numero massimo di cinque persone compreso il pilota, per attività finalizzate alla ricognizione ed al soccorso su richiesta del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Regione Umbria.

Il numero massimo di persone trasportabili oltre al pilota è da intendersi riferito anche agli interventi di cui ai punti b), c), d) del presente articolo; gli interventi di cui al punto a) vengono effettuati con la presenza a bordo del solo pilota.

Art. 4 - Tempi e modalità di esecuzione

Il servizio con elicottero ha inizio il 1° giorno del periodo a rischio di incendio boschivo individuato dal Documento operativo annuale per le attività antincendi boschivi per l'anno 2018 e, comunque, dalla sottoscrizione del contratto, e ha termine alla scadenza di detto periodo. Indicativamente, la durata complessiva del contratto è compresa tra il 01 agosto ed il 30 settembre 2018.

Durante tale periodo la ditta aggiudicataria assicura la propria disponibilità, su chiamata, per ogni giornata, in base alle necessità operative della Regione, nell'intervallo compreso tra le ore 5:00 e le 23:00.

I periodi effettivi del volo vengono calcolati dal momento dell'accensione del motore fino allo spegnimento dello stesso, sulla base probante dei tempi registrati dal personale di servizio presso la Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale.

La base operativa dell'elicottero viene stabilita a Foligno (PG) presso il locale aeroporto, posto in zona baricentrica rispetto all'area da servire previo accordo della ditta aggiudicataria con ENAC.

La Ditta aggiudicataria si impegna, in tale base operativa di Foligno, a gestire lo spazio adibito ad elisuperficie nel rispetto delle formalità di rito e di Legge previo accordo con l'ENAC (Ente Nazionale per l'Aviazione Civile) proprietario dell'aeroporto stesso. La ditta è obbligata nello svolgimento dell'attività, oggetto del presente Capitolato, al rispetto delle normative UE e nazionali in materia di sicurezza ed assicurazioni sul lavoro e sul volo civile.

La richiesta di levata in volo e/o di fine servizio per qualsivoglia degli interventi previsti dall'art. 1 viene avanzata, direttamente al pilota, dall'ufficiale di servizio presso la SOUP istituita ai sensi della L. 353/2000 presso il Comando Provinciale di Perugia dei Vigili del Fuoco - Via della Madonna Alta - 06128 Perugia o dal Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

L'ufficiale di servizio fornisce al pilota la localizzazione della zona di intervento, le condizioni meteorologiche *in loco*, la presenza di ostacoli locali al volo operativo, le modalità di approvvigionamento idrico, le frequenze di radiocomunicazione con gli operatori a terra.

Il rifornimento di acqua presso l'aeroporto di Foligno e presso l'area di riserva è a cura e carico della Ditta aggiudicataria.

Gli altri punti di approvvigionamento idrico sono stabiliti presso gli invasi preventivamente autorizzati e indicati dal Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Regione o, durante l'intervento, dall'ufficiale di servizio presso la SOUP o dal DOS.

L'eventuale impossibilità di alzarsi in volo, ovvero di operare nella zona dell'incendio a causa di avverse condizioni atmosferiche, è accertata a insindacabile giudizio del pilota.

La Ditta aggiudicataria assicura comunque la presenza fisica del pilota e di uno specialista nella base operativa durante le ore diurne, garantendo il "pronti in volo" entro 10' (dieci minuti primi) dal preavviso di missione avanzato dalla SOUP o dal Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

La Ditta aggiudicataria assicura inoltre, durante le ore notturne, la reperibilità immediata, telefonica e/o radiofonica, garantendo la presenza di entrambi presso la base nell'arco massimo di un'ora.

La Ditta aggiudicataria assicura, in caso di inefficienza dell'aeromobile o di fermi disposti dall'ENAC, la continuità del servizio mediante ripristino dell'efficienza dell'aeromobile, ovvero mediante la sostituzione immediata con altro aeromobile di analoghe caratteristiche, nell'arco massimo di 12 (dodici) ore.

La Ditta aggiudicataria garantisce inoltre la disponibilità immediata di un secondo pilota, in modo da poter garantire la continuità del servizio in relazione alle esigenze operative e nel rispetto delle norme che disciplinano le attività del personale in volo.

Si intendono a totale carico della ditta aggiudicataria:

- 1) l'utilizzazione per il servizio di piloti di provata esperienza nel settore dello spegnimento di incendi boschivi;
- 2) i voli di trasferimento di inizio e fine servizio da e per la base operativa;
- 3) lo stipendio, il vitto e l'alloggio ed ogni altro onere di sostentamento per piloti, specialisti ed altro;
- 4) ulteriore personale eventualmente utilizzato;
- 5) i carburanti, i lubrificanti, i pezzi di ricambio e quant'altro necessario all'efficienza operativa dell'aeromobile;
- 6) i rifornimenti, le manutenzioni periodiche e le ispezioni obbligatorie dell'aeromobile;
- 7) gli adempimenti di Legge connessi all'allestimento dell'elisuperficie presso la base operativa e la gestione della medesima;
- 8) le spese relative alla stipula degli accordi con ENAC e all'utilizzo dell'elisuperficie presso l'aeroporto di Foligno;
- 9) l'allestimento, la custodia e la gestione dell'area destinata alla locazione del serbatoio di carburante aggiuntivo;
- 10) gli oneri derivanti dall'eventuale ricovero e posizionamento e custodia dell'aeromobile presso la base indicata;
- 11) ogni altro onere in genere correlato all'attività dell'aeromobile e del proprio personale.

L'Aggiudicatario deve inoltre:

- 1) garantire, a propria cura e spese, la completa e costante funzionalità ed operatività degli elicotteri, delle attrezzature, delle dotazioni e dei materiali per l'intera durata del contratto, senza alcuna interruzione del servizio; pertanto lo stesso effettua le relative manutenzioni, ordinarie e straordinarie, con le modalità che ritiene più opportuno, anche utilizzando le strutture messe a disposizione dalla Regione;
- 2) provvedere a tutti gli oneri, ricorrenti e non, relativi agli equipaggi e a tutto il personale impiegato per l'esecuzione della prestazione;
- 3) provvedere a tutti gli oneri, ricorrenti e non, relativi agli elicotteri, alle attrezzature, alle dotazioni e ai materiali necessari all'espletamento della prestazione, nonché ai rispettivi controlli e manutenzioni;
- 4) provvedere a tutti gli oneri, ricorrenti e non, relativi ai voli di trasferimento ad inizio e fine dei periodi di impiego di ciascun elicottero e per loro eventuali sostituzioni; le relative ore di volo non sono conteggiate ai fini del computo del monte orario di volo, come definito al precedente punto 1;
- 5) dotare, a propria cura e spese, ciascun equipaggio di un telefono cellulare comunicandone i numeri alla Regione e provvedere, inoltre, alla loro gestione e manutenzione, garantendone la costante funzionalità;
- 6) provvedere alla gestione e cura degli apparati radio regionali consegnati, garantendone la costante funzionalità;

- 7) inviare alla Regione, su specifica richiesta, gli estratti dei Q.T.B. dei singoli elicotteri per le verifiche sulle ore di volo;
- 8) garantire che la Regione possa contattare gli equipaggi, con i tempi e le modalità indicate nel presente Capitolato;
- 9) non utilizzare gli elicotteri per proprie attività nei periodi in cui sono schierati per l'esecuzione della prestazione.

Art. 5 - Requisiti dei mezzi e del personale di volo

La Ditta aggiudicataria assicura la fornitura del servizio con un **elicottero** in possesso delle seguenti caratteristiche tecniche minimali e delle forniture ed attrezzature seguenti:

- a) potenza massima continua: 480 SHP;
- b) carico al gancio baricentrico: 550 - 700 kg;
- c) predisposizione per l'applicazione e l'utilizzo di benna con capacità minima: 500 litri;
- d) autonomia di volo a pieno carico: h 2,30 (2 ore e 30 minuti);
- e) equipaggio trasportabile senza benna al gancio: n. 5 persone compreso il pilota;
- f) dotazione di un impianto radio in VHF alimentato a 12,5 volt, operante sulle frequenze di servizio della rete radio regionale antincendi boschivi (da 156.275 Mhz in Tx a 160.875 Mhz in Rx) e interconnesso con il sistema telefonico in cuffia con possibilità di parla - ascolta tipo *hot-mike* per tutti gli operatori;
- g) idoneo secchio o analogo recipiente semirigido da portare sospeso al gancio baricentrico;
- h) idonea rete m 5 x 5 e relativa corda minimo m. 7, per l'eventuale trasporto di materiale da fissare al gancio baricentrico;
- i) sistema computerizzato per il rilevamento delle coordinate delle zone colpite da incendio (tipo GPS) omologato;
- j) serbatoio aggiuntivo da dislocarsi ove sotto specificato.

La Ditta aggiudicataria, inoltre, assicura la presenza presso la base operativa di Foligno di una seconda benna della capacità di almeno 500 litri e di un serbatoio di carburante, per il rifornimento dell'aeromobile, della capacità idonea ad assicurare un'autonomia di almeno 6 (sei) ore.

Un serbatoio aggiuntivo di carburante dovrà essere posizionato, nel rispetto delle normative vigenti, presso un'ideale area di riserva che sarà individuata dalla ditta aggiudicataria, a garanzia di un maggior successo degli interventi nelle aree boscate più distanti.

I piloti dovranno rispondere ai seguenti requisiti:

- a) possesso della Licenza di Pilota Commerciale (CPL-H), JAR-FCL 2 - Elicotteri emendamento 6, o titolo EASA equivalente in corso di validità;
- b) abilitazione alla condotta degli elicotteri destinati al servizio;
- c) iscrizione all'albo professionale ENAC con la qualifica di pilota;
- d) esperienza minima di volo complessiva di almeno 600 ore quale pilota responsabile (Pilota al Comando, in sigla PIC) su elicottero;
- e) esperienza minima di almeno 200 ore di volo quale pilota responsabile (PIC) in attività antincendio;
- f) conoscenza della lingua italiana parlata e scritta corrispondente almeno al livello C1 (avanzato) nella classificazione del Quadro comune europeo di riferimento per la conoscenza delle lingue (QCER).

Art. 6 - Importo dell'appalto

Il presente capitolato ha ad oggetto un appalto a misura ed il corrispettivo contrattuale viene determinato applicando alle unità di misura delle singole parti del servizio eseguito i prezzi unitari dedotti in contratto. Per le prestazioni a misura il prezzo convenuto può variare, in aumento o in diminuzione, secondo la quantità effettiva dei servizi eseguiti, entro il limite massimo dell'importo complessivo massimo stimato posto a base d'asta, come di seguito indicato.

L'importo complessivo massimo stimato posto a base d'asta per il contratto di cui si tratta ammonta a € 48.480,00 oltre a IVA nella misura di Legge, per l'intero periodo di durata contrattuale, di cui:

- importo complessivo di euro 187,80, non soggetto a ribasso, quale ammontare dei costi della sicurezza stimati dalla stazione appaltante all'interno di apposito documento di valutazione dei rischi (DUVRI) allegato al presente capitolato;
- importo complessivo di euro 24.480,00 quale ammontare dei costi per la manodopera, stimati dalla stazione appaltante tenendo conto dei seguenti elementi:
 - costo medio per ora di volo: euro 750,00 (settecentocinquanta/00);
 - costo orari medio della reperibilità su 24 ore per ogni singolo operatore: euro 17,00 (Tali valori sono stati determinati alla luce di procedure di appalto precedentemente concluse da questa stazione appaltante);
 - n.ro ore annuali medie necessarie per l'esecuzione del contratto: 32 ore di volo e 30 giorni di reperibilità;
 - n.ro risorse umane mediamente necessarie per l'esecuzione del contratto: 2;

I concorrenti saranno tenuti ad indicare all'interno dell'offerta economica i propri costi della manodopera e gli oneri aziendali concernenti l'adempimento delle disposizioni in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, ai sensi di quanto disposto dall'art. 95, comma 10 D.lgs. 50/2016 e s.m.i.

Non saranno prese in considerazione offerte superiori o pari all'importo posto a base di gara né offerte parziali o condizionate.

Nel caso in cui il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque, troverà applicazione quanto disposto all'art. 97 del D.lgs. 50/2016 s.m.i. per le procedure di gara aggiudicate con il criterio del minor prezzo e la stazione appaltante richiederà per iscritto, assegnando al concorrente un termine non inferiore a quindici giorni, la presentazione, per iscritto, delle spiegazioni sul prezzo o sui costi proposti nelle offerte se queste appaiono anormalmente basse.

Nei prezzi offerti si devono intendere corrisposti, oltre agli utili dell'impresa, tutte le spese, tutte le prestazioni contrattuali ed i relativi contributi, le assicurazioni di ogni genere e specie, gli oneri per la sicurezza dei lavoratori nell'espletamento delle loro funzioni, le spese generali e quant'altro occorrente per fornire le prestazioni contrattuali compiute, nei modi stabiliti e a regola d'arte.

L'ammontare del servizio sarà determinato in forma definitiva nel contratto di appalto con l'aggiudicatario, in relazione all'offerta economica presentata in sede di gara.

Trattandosi di contratto a misura, l'importo contrattuale verrà corrisposto, in base alla realizzazione degli interventi commissionati dalla stazione appaltante con apposita richiesta di intervento.

L'individuazione dell'importo stimato per il servizio non implica la definizione dell'entità della prestazione che è invece determinata in base al numero di ore di volo complessive effettuate nell'arco di vigenza contrattuale, in rapporto alle concrete esigenze dell'Amministrazione Regionale.

Ai sensi di quanto previsto dall'art. 106, comma 12, del DLgs 50/2016, nel corso dell'esecuzione del contratto l'Amministrazione aggiudicatrice può chiedere, e il soggetto aggiudicatario ha l'obbligo di accettare alle condizioni tutte del contratto, un aumento o una diminuzione delle prestazioni sull'ammontare contrattuale fino alla concorrenza del quinto del suddetto limite

contrattuale. Qualora venga richiesto un intervento per un orario superiore, tali ore di effettivo volo verranno liquidate sulla base del costo orario individuato nella offerta.

Art. 7 - Fonti di Finanziamento

La copertura finanziaria per l'affidamento del servizio, oggetto del presente Capitolato, pari ad Euro 59.145,60 (cinquantanovemilacentoquarantacinque/60), IVA compresa, trova copertura sul competente Capitolo k4120 del Bilancio regionale 2018, data da risorse autonome.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Art. 8 - Durata del contratto

Il contratto avrà inizio a partire dal giorno successivo alla stipula dello stesso e fino al termine del periodo a rischio di incendio boschivo individuato dal Documento operativo annuale per le attività antincendi boschivi per l'anno 2018. Indicativamente, la durata complessiva del contratto è compresa tra il 01 agosto ed il 30 settembre del corrente anno.

Art. 9 Requisiti di ammissione alla gara, procedura di affidamento e criterio di aggiudicazione

Per la partecipazione alla procedura di gara sono fissati i seguenti requisiti di ammissione:

1. assenza dei motivi di esclusione di cui all'art. 80 d.lgs. n. 50/2016 e s.m.i; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
2. non essere incorsi nella violazione dell'art. 53, comma 16-ter, del d.lgs. del 2001 n. 165; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
3. per gli operatori economici aventi sede, residenza o domicilio nei paesi inseriti nelle c.d. black list di cui al decreto del Ministro delle finanze del 4 maggio 1999 e al decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 21 novembre 2001, possesso dell'autorizzazione in corso di validità rilasciata ai sensi del d.m. 14 dicembre 2010 del Ministero dell'economia e delle finanze ai sensi (art. 37 del d.l. 3 maggio 2010 n. 78 conv. in l. 122/2010) oppure l'aver presentato la domanda di autorizzazione presentata ai sensi dell'art. 1 comma 3 del DM 14 dicembre 2010; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
4. Dichiarazione di essere edotto degli obblighi derivanti dal Codice di comportamento adottato dalla stazione appaltante con deliberazione n. 37 del 28 gennaio 2014 reperibile al seguente link:
http://www.regione.umbria.it/codice-di-comportamento-dei-dipendenti?p_p_id=101_INSTANCE_PU2zkUL42Nay&p_p_lifecycle=0&p_p_state=normal&p_p_mode=view&p_p_col_id=column-&p_p_col_count=1&p_r_p_564233524_categoryId=776863
; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
5. Dichiarazione di impegnarsi, in caso di aggiudicazione, ad osservare e a far osservare ai propri dipendenti e collaboratori, per quanto applicabile, il predetto codice, pena la risoluzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
6. l'iscrizione nel «Registro della Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato», ovvero nel «Registro delle Commissioni provinciali per l'artigianato» per le attività inerenti il servizio da appaltare; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;

7. il possesso del certificato di navigabilità in regola; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
8. il possesso della licenza di lavoro aereo rilasciata dall'ENAC, nella quale deve risultare iscritto l'aeromobile che si intende offrire ai fini dell'esecuzione del contratto; in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto da ciascun componente del raggruppamento;
9. disponibilità di un aeromobile, che si intende offrire ai fini dell'esecuzione del contratto, che dovrà rispondere alle seguenti caratteristiche tecniche minime e dovrà essere comprensivo delle seguenti forniture ed attrezzature, con precisazione che in caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso:
 - a. potenza massima continua: 480 SHP;
 - b. carico al gancio baricentrico: 550 - 700 kg;
 - c. predisposizione per l'applicazione e l'utilizzo di benna con capacità minima: 500 litri;
 - d. autonomia di volo a pieno carico: h 2,30 (2 ore e 30 minuti);
 - e. equipaggio trasportabile senza benna al gancio: n. 5 persone compreso il pilota;
 - f. dotazione di un impianto radio in VHF alimentato a 12,5 volt, operante sulle frequenze di servizio della rete radio regionale antincendi boschivi in Tx ed in in Rx e interconnesso con il sistema telefonico in cuffia con possibilità di parla - ascolta tipo *hot-mike* per tutti gli operatori;
 - g. idoneo secchio o analogo recipiente semirigido da portare sospeso al gancio baricentrico;
 - h. idonea rete m 5 x 5 e relativa corda minimo 7 m, per l'eventuale trasporto di materiale da fissare al gancio baricentrico;
 - i. sistema computerizzato per il rilevamento delle coordinate delle zone colpite da incendio (tipo GPS) omologato;
 - j. serbatoio aggiuntivo da dislocarsi in luogo idoneamente individuato con il Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.
10. espletamento di servizi analoghi a quelli oggetto del presente Capitolato effettuati negli ultimi tre anni anteriori alla data di pubblicazione dell'avviso, di importo almeno pari a quello previsto per la gara in oggetto, dimostrati tramite la presentazione di un elenco che riporti l'oggetto del servizio, l'indicazione del rispettivo importo, date e destinatari pubblici o privati. In caso di raggruppamento temporaneo di imprese o di consorzio ordinario, tale requisito deve essere posseduto dal raggruppamento nel suo complesso.

Il contratto sarà affidato a seguito di procedura negoziata, **previa pubblicazione di un avviso pubblico contenente la manifestazione di interesse a partecipare alla gara con contestuale presentazione dell'offerta.**

Il contratto sarà affidato con il criterio del minor prezzo, ai sensi dell'art. 95, comma 4, lettera c) del D.Lgs. n. 50/2016, trattandosi di prestazioni con caratteristiche standardizzate e da eseguire con le dotazioni tecniche minime dettagliatamente descritte all'interno del presente capitolato.

Art. 10 Stipula del contratto

L'Amministrazione ha la facoltà di procedere all'aggiudicazione anche in presenza di una sola offerta purché la stessa sia ritenuta conveniente e congrua in base alle prescrizioni previste dal presente capitolato e dalla normativa vigente. Nel contempo, la stazione appaltante si riserva la

facoltà insindacabile di non procedere all'aggiudicazione della gara, senza che i concorrenti possano avanzare alcuna pretesa al riguardo.

I rapporti fra le parti saranno vincolati mediante stipula di un contratto con la forma della scrittura privata secondo quanto previsto dall'art. 32, comma 14 d.lgs. 50/2016 e dall'art. 39, comma 4, lettera b) della L.r. n. 11/79 e s.m.i. La scrittura privata sarà registrata in caso d'uso ai sensi del DPR 26/04/1986, n. 131 e s.m.i. Le spese di registrazione saranno a carico della parte che con proprio comportamento ne avrà provocato la registrazione. Le spese di bollo sono a carico dell'impresa aggiudicataria.

Art. 11 Corrispettivo e modalità di pagamento

Il corrispettivo verrà erogato in unica soluzione a saldo dietro presentazione di regolare fattura elettronica e previa acquisizione del Documento Unico di Regolarità Contributiva e l'effettuazione della verifica della prestazione del servizio in conformità a quanto descritto nel presente capitolato.

La liquidazione del saldo sopraindicato è disposto con atto del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

Il pagamento sarà sospeso in caso di contestazione formale da parte del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica, o del responsabile del procedimento di qualsiasi irregolarità riscontrata nella esecuzione delle prestazioni effettuate o di richiesta di chiarimenti in ordine alle fatture prodotte.

Il termine inizia a decorrere nuovamente dal momento dell'accertata eliminazione delle inadempienze riscontrate o dal ricevimento dei chiarimenti richiesti.

La Ditta aggiudicataria si impegna a rendere note tempestivamente le eventuali variazioni che si verificassero nella persona autorizzata a riscuotere. In difetto di tale notificazione, anche se dette variazioni venissero pubblicate a norma di legge, la Regione è esonerata da ogni responsabilità per pagamenti effettuati.

Il prezzo contrattuale a fronte dello svolgimento delle prestazioni di cui al presente capitolato, dedotte le eventuali penalità in cui l'aggiudicatario sarà eventualmente incorso, sarà erogato:

- 100% dopo la completa verifica da parte del competente Servizio regionale della qualità delle prestazioni rese in esecuzione del contratto affidato.

Il pagamento verrà effettuato entro 30 giorni dalla data di presentazione di regolare fattura elettronica. La fattura dovrà riportare le modalità di pagamento, la descrizione delle prestazioni, l'importo per singola prestazione, nonché gli estremi (data e protocollo) degli ordini di Servizio, oltre all'indicazione del CIG, degli estremi della determinazione di affidamento ed il numero dell'impegno assunto a carico del bilancio regionale.

Ogni fattura deve riportare anche l'indicazione del codice IPA del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica: 3LTTBL.

I prezzi si intendono fissi ed invariabili per l'intera durata contrattuale.

Art. 12 - Modalità di presentazione dell'offerta

L'offerta economica deve essere formulata, secondo il modello allegato, indicando il costo complessivo per tutte le prestazioni richieste con il presente Capitolato speciale e il costo orario ai fini della determinazione delle prestazioni effettivamente rese ai sensi dell'art. 3 del presente Capitolato.

Il prezzo deve essere espresso in cifre e in lettere comprensivo di IVA e di ogni altra spesa ed oneri.

L'importo offerto deve intendersi comprensivo di tutto quanto necessario per fornire la prestazione richiesta.

Art. 13 - Penali

L'Amministrazione aggiudicatrice si riserva di applicare, in caso di inadempienza agli impegni derivanti dal presente disciplinare d'appalto, le seguenti penali:

- per ciascun intervallo di 5 (cinque) minuti primi o frazione di esso nel "pronti in volo", oltre i 10 minuti primi del preavviso di missione di cui all'art. 3, 14° capoverso, del presente disciplinare: **€ 165,00** (centosessantacinque/00);
- per ciascun intervallo di 15 (quindici) minuti primi o frazione di esso nell'assicurare la presenza fisica di pilota e specialista alla base operativa ed oltre i sessanta primi dalla chiamata di cui all'art. 3, 16° capoverso, del presente disciplinare: **€ 165,00** (centosessantacinque/00);
- nel caso l'aeromobile non sia in grado di volare o si guasti e non venga sostituita entro le dodici ore successive ai sensi dell'art. 3, 15° capoverso, per ogni ora di ritardo oltre la dodicesima e per frazioni della prima ora: **€ 1.000,00** (mille/00);
- per ogni giorno di ritardo o di rientro anticipato dell'aeromobile rispetto alla durata del servizio affidato si applica una penale pari al numero dei giorni e loro frazioni moltiplicato per **€ 10.000,00** (diecimila/00).

Ai sensi del punto 4.2.2 delle Linee guida n. 4 adottate dall'Autorità Anticorruzione, **in caso di accertamento del difetto del possesso dei requisiti dichiarati dall'aggiudicatario ai fini della partecipazione alla gara**, la stazione appaltante procederà alla risoluzione del contratto ed al pagamento del corrispettivo pattuito solo con riferimento alle prestazioni già eseguite e nei limiti dell'utilità ricevuta, con contestuale **applicazione di una penale pari al 10 per cento del valore del contratto**.

L'Amministrazione si riserva comunque di risolvere il contratto in caso di inadempienze gravi, tali giudicate dal responsabile della SOUP e/o dal Dirigente del Servizio regionale Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

Ogni contestazione verrà effettuata a mezzo PEC.

Ferma restando l'applicazione delle penali, la Regione avrà comunque facoltà di richiedere il maggior danno ai sensi dell'articolo 1382 codice civile.

In caso di inadempimenti contrattuali, la Regione contesta le inadempienze alla Ditta aggiudicataria, la quale potrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 10 (dieci) giorni naturali consecutivi dalla data della stessa contestazione.

Decorso il predetto termine, ovvero qualora le giustificazioni addotte non vengano ritenute soddisfacenti, l'amministrazione ha la facoltà di:

- a) dichiarare risolto il contratto ed incamerare la cauzione, in misura proporzionale alla parte del contratto non eseguita;
- b) provvedere all'esecuzione in danno del contratto o della parte del contratto non eseguita.

La richiesta e/o il pagamento delle penali di cui al presente articolo non esonerano in nessun caso la Ditta aggiudicataria dall'adempimento delle obbligazioni rispetto alle quali si è resa inadempiente.

In caso di persistente inadempimento, è riconosciuta alla Regione la facoltà, previa comunicazione alla ditta, di ricorrere a terzi per ottenere i medesimi servizi o servizi alternativi, addebitando alla ditta i relativi costi sostenuti.

L'Aggiudicatario si assume ogni più ampia responsabilità in caso di infortuni o danni eventualmente subiti da persone o cose, tanto dell'Amministrazione che di terzi, in dipendenza di omissioni o negligenze nell'esecuzione della prestazione, restandone sollevata l'Amministrazione.

Art. 14 - Verifica della prestazione del servizio

Entro e non oltre 30 (trenta) giorni, decorrenti da quello successivo alla data di fine servizio, la Stazione appaltante provvede a determinare la regolarità del servizio svolto, indicando le ore ed i minuti di volo svolte, previa verifica della regolarità del servizio svolto e della quantificazione delle ore di volo effettuate in relazione al servizio affidato, dandone comunicazione al dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

Nel caso in cui si dovesse riscontrare la non completa rispondenza tra quanto affidato e quanto realizzato, si applicano le disposizioni di cui all'art. 13 del presente Capitolato.

Art. 15 - Subappalto

È ammesso il subappalto secondo le disposizioni di cui all'art. 105 del D. Lgs 50/2016 e s.m.i. Il concorrente, pertanto, ove intenda subappaltare a terzi una parte del contratto oggetto dell'appalto, deve indicare nell'offerta la prestazione che intende subappaltare.

La parte del contratto che si intende affidare in subappalto non può comunque superare il 30% del valore complessivo del contratto, rimanendo comunque impregiudicata la responsabilità in capo all'impresa aggiudicataria. Il contratto non può essere subappaltato senza preventiva autorizzazione dell'Amministrazione aggiudicatrice, ai sensi di quanto disposto dal comma 4 dell'art. 105 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Art. 16 - Responsabilità ed obblighi dell'aggiudicatario

La ditta aggiudicataria solleva formalmente la Regione Umbria da ogni responsabilità civile e penale che potesse configurarsi in ordine all'intero oggetto del presente Capitolato.

La Regione è indenne da ogni responsabilità per privative industriali o brevetti di cui fossero coperti i beni oggetto del servizio con l'espressa clausola che l'aggiudicatario è tenuto a rispondere in proprio e in maniera esclusiva verso gli eventuali aventi diritto a tale titolo.

La ditta aggiudicataria garantisce formalmente che vengano rispettati i trattamenti economici, assicurativi e previdenziali e le norme di sicurezza sul lavoro per il personale dipendente incaricato del servizio oggetto dell'appalto, in accordo con le normative vigenti e con i contratti di categoria.

La ditta aggiudicataria garantisce, inoltre, di essere in possesso di tutte le autorizzazioni di norma richieste per l'espletamento del servizio richiesto.

La Regione non assume alcuna responsabilità per danni, infortuni od altro che dovesse derivare all'aggiudicatrice ed ai suoi dipendenti nell'esecuzione delle prestazioni accollate.

La ditta aggiudicataria stipula adeguati contratti assicurativi per la responsabilità civile in ordine a eventuali danni arrecati od occorsi a persone o cose.

Art. 17 Cauzione provvisoria

Ai fini della presentazione dell'offerta i concorrenti dovranno presentare una garanzia fideiussoria corrispondente al 2 per cento del prezzo posto a base di gara, pari ad euro 970,00 (euro novecentosettanta/00) in c.t., a titolo di garanzia provvisoria.

La garanzia fideiussoria dovrà:

- 1) contenere espressa menzione dell'oggetto e del soggetto garantito;
- 2) essere intestata a tutti gli operatori economici del costituito/constituendo raggruppamento temporaneo o consorzio ordinario, ovvero, in caso di consorzi di cui all'art. 45, comma 2 lett. b) e c) del Codice, al solo consorzio;
- 3) essere conforme allo schema tipo approvato con D.M. n. 31/2018;
- 4) avere validità per 180 giorni dal termine ultimo per la presentazione dell'offerta;

5) prevedere espressamente:

- a. la rinuncia al beneficio della preventiva escussione del debitore principale di cui all'art. 1944 del codice civile, volendo ed intendendo restare obbligata in solido con il debitore;
 - b. la rinuncia ad eccepire la decorrenza dei termini di cui all'art. 1957 del codice civile;
 - c. l'operatività entro quindici giorni a semplice richiesta scritta della stazione appaltante;
- 6) contenere l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva, ove rilasciata dal medesimo garante. Ove non sia rilasciato dal medesimo garante, l'impegno a rilasciare la garanzia definitiva dovrà essere prodotto presentando apposito documento, ai sensi e per gli effetti di quanto disposto

La garanzia fideiussoria e la dichiarazione di impegno devono essere sottoscritte da un soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante ed essere prodotte in una delle seguenti forme:

- in originale o in copia autentica ai sensi dell'art. 18 del d.p.r. 28 dicembre 2000, n. 445;
- con documento informatico, ai sensi dell'art. 1, lett. p) del d.lgs. 7 marzo 2005 n. 82 sottoscritto con firma digitale dal soggetto in possesso dei poteri necessari per impegnare il garante;
- in copia informatica di documento analogico (scansione di documento cartaceo) secondo le modalità previste dall'art. 22, commi 1 e 2, del d.lgs. 82/2005. In tali ultimi casi la conformità del documento all'originale dovrà esser attestata dal pubblico ufficiale mediante apposizione di firma digitale (art. 22, comma 1, del d.lgs. 82/2005) ovvero da apposita dichiarazione di autenticità sottoscritta con firma digitale dal notaio o dal pubblico ufficiale (art. 22, comma 2 del d.lgs. 82/2005).

In caso di richiesta di estensione della durata e validità dell'offerta e della garanzia fideiussoria, il concorrente potrà produrre una nuova garanzia provvisoria di altro garante, in sostituzione della precedente, a condizione che abbia espressa decorrenza dalla data di presentazione dell'offerta.

L'importo della garanzia e del suo eventuale rinnovo può essere ridotto secondo le misure e le modalità di cui all'art. 93, comma 7 del Codice. Per fruire di dette riduzioni il concorrente segnala e documenta nell'offerta il possesso dei relativi requisiti fornendo copia dei certificati posseduti.

In caso di partecipazione in forma associata, la riduzione del 50% per il possesso della certificazione del sistema di qualità di cui all'articolo 93, comma 7, si ottiene:

- a. in caso di partecipazione dei soggetti di cui all'art. 45, comma 2, lett. d), e), f), g), del Codice solo se tutte le imprese che costituiscono il raggruppamento, consorzio ordinario o GEIE, o tutte le imprese retiste che partecipano alla gara siano in possesso della predetta certificazione;
- b. in caso di partecipazione in consorzio di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, solo se la predetta certificazione sia posseduta dal consorzio e/o dalle consorziate.

Le altre riduzioni previste dall'art. 93, comma 7, del Codice si ottengono nel caso di possesso da parte di una sola associata oppure, per i consorzi di cui all'art. 45, comma 2, lett. b) e c) del Codice, da parte del consorzio e/o delle consorziate.

È sanabile, mediante soccorso istruttorio, la mancata presentazione della garanzia provvisoria e/o dell'impegno a rilasciare garanzia fideiussoria definitiva solo a condizione che siano stati già costituiti prima della presentazione dell'offerta. È onere dell'operatore economico dimostrare che tali documenti siano costituiti in data non successiva al termine di scadenza della presentazione delle offerte. Ai sensi dell'art. 20 del d.lgs. 82/2005, la data e l'ora di formazione del documento

informatico sono opponibili ai terzi se apposte in conformità alle regole tecniche sulla validazione (es.: marcatura temporale).

È sanabile, altresì, la presentazione di una garanzia di valore inferiore o priva di una o più caratteristiche tra quelle sopra indicate (intestazione solo ad alcuni partecipanti al RTI, carenza delle clausole obbligatorie, etc.).

Non è sanabile - e quindi è causa di esclusione - la sottoscrizione della garanzia provvisoria da parte di un soggetto non legittimato a rilasciare la garanzia o non autorizzato ad impegnare il garante.

Art. 18 – garanzia definitiva

A garanzia dell'esatto adempimento di tutti gli obblighi contrattuali, nonché del risarcimento dei danni derivanti dall'eventuale inadempimento, l'operatore economico aggiudicatario è tenuto a costituire una cauzione definitiva, pari al 10 (dieci) per cento dell'importo contrattuale, ai sensi, per gli effetti e nelle forme di cui all'art. 103 d.lgs. 50/2016 s.m.i. A tali fini, possono trovare applicazione le riduzioni di cui all'art. 93 comma 7 del d.lgs. 50/2016 s.m.i., ove adeguatamente comprovate da parte dell'operatore economico aggiudicatario. La mancata costituzione della cauzione definitiva determina l'annullamento dell'affidamento per fatto dell'aggiudicatario e l'Amministrazione regionale potrà aggiudicare il servizio al concorrente che segue nella graduatoria, qualora in possesso dei necessari requisiti.

Art. 19 - Risoluzione del contratto

L'Amministrazione aggiudicante si riserva la facoltà di risolvere il contratto nei casi previsti dal presente Capitolato nonché al verificarsi di adempimenti inesatti o parziali delle prestazioni contrattuali, previa diffida ad adempiere da comunicarsi con PEC.

L'Amministrazione ha il diritto di procedere alla risoluzione del contratto, nonché all'esecuzione d'ufficio del contratto a spese dell'Impresa aggiudicataria, valendosi della clausola risolutiva espressa ai sensi dell'art. 1456 del c.c. e dell'art. 108 del Codice dei contratti pubblici di cui al D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., nei seguenti casi:

- a) gravi e/o ripetute violazioni agli obblighi contrattuali non eliminate in seguito a diffida formale da parte dell'Amministrazione regionale;
- b) arbitrario abbandono o sospensione non dipendente da cause di forza maggiore, di tutto o parte delle prestazioni oggetto del contratto, da parte dell'Impresa aggiudicataria;
- c) cessazione o fallimento dell'Impresa aggiudicataria. L'Amministrazione aggiudicante si avvale della facoltà di cui all'art. 110 del D. Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.

Nell'ipotesi di risoluzione del contratto l'Amministrazione aggiudicante ha il diritto di incamerare la garanzia definitiva a titolo di penale, senza pregiudizio delle ulteriori azioni alle quali l'inadempimento degli obblighi assunti dall'operatore economico aggiudicatario possa dar luogo.

Art. 20 - Recesso unilaterale

È facoltà dell'Amministrazione recedere, ex art. 1671 Codice Civile, unilateralmente dal contratto in qualunque momento, anche se è già stata iniziata la prestazione, fatto salvo l'obbligo di corrispondere all'Impresa aggiudicataria un indennizzo relativo alle spese sostenute, al servizio espletato e al mancato guadagno.

Art. 21 - Definizione delle controversie

Le eventuali tra l'Amministrazione regionale e la Ditta aggiudicataria, quale che sia la loro natura tecnica, amministrativa e giuridica, nessuna esclusa, che non si siano potute definire in via amministrativa, sia durante l'esecuzione del contratto che al termine dello stesso, sono devolute al giudice ordinario, con esclusione, quindi, del ricorso al Collegio Arbitrale. Le parti eleggono quale Foro competente in via esclusiva quello di Perugia.

Art. 22 - Oneri a carico dell'aggiudicatario

Tutte le spese inerenti la stipula del contratto, ivi comprese quelle relative all'imposta di bollo, sono a carico dell'aggiudicatario del contratto. L'imposta sul Valore Aggiunto è a carico dell'Amministrazione regionale. Le spese di registrazione sono a carico della parte che ne fa richiesta.

Art. 23 - Tutela dei dati personali

I dati personali conferiti, ai fini della partecipazione alla gara, dai concorrenti saranno raccolti e trattati ai fini del procedimento di gara e della eventuale e successiva stipula e gestione del contratto secondo le modalità e le finalità di cui al D. Lgs 30 giugno 2003, n. 196 e s.m.i. nonché di cui al Regolamento UE 2016/679 e potranno essere comunicati:

- al personale interno dell'Amministrazione, interessato al procedimento di gara;
- ai concorrenti che partecipano alla gara e ad ogni altro soggetto che vi abbia interesse, ai sensi della L. n. 241/1990 e s.m.i.;
- ad altro soggetto della Pubblica Amministrazione.

La ditta aggiudicataria del contratto sarà individuata Responsabile esterno del trattamento, ai sensi dell'art. 28 del Regolamento (UE) 2016/679 del 27 aprile 2016 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" per tutti i trattamenti di dati personali di titolarità della Regione Umbria connessi all'affidamento dei servizi oggetto del presente capitolato. Alla luce di quanto sopra riportato, nel contratto verranno disciplinate in dettaglio le modalità di gestione del trattamento e le misure di sicurezza da adottare da parte del Responsabile esterno che si assumerà l'obbligo di operare conformemente alle regole previste dal sopracitato Regolamento UE e alle disposizioni impartite dalla Regione Umbria in materia di protezione dei dati.

Art. 24 – Disciplina dell'accesso agli atti della gara

Ai sensi dell'art. 53, comma 2, lettere b) e c) del d.lgs. n. 50/2016, l'accesso agli atti è differito:

- nelle procedure ristrette e negoziate e nelle gare informali, in relazione all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, e in relazione all'elenco dei soggetti che sono stati invitati a presentare offerte e all'elenco dei soggetti che hanno presentato offerte, fino alla scadenza del termine per la presentazione delle offerte medesime; ai soggetti la cui richiesta di invito sia stata respinta, è consentito l'accesso all'elenco dei soggetti che hanno fatto richiesta di invito o che hanno manifestato il loro interesse, dopo la comunicazione ufficiale, da parte delle stazioni appaltanti, dei nominativi dei candidati da invitare;
- in relazione alle offerte, fino all'approvazione dell'aggiudicazione.

Ai sensi dell'art. 53, comma 5, lett. a) del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i. sono esclusi il diritto di accesso e ogni forma di divulgazione in relazione alle informazioni fornite dagli offerenti nell'ambito delle offerte ovvero a giustificazione delle medesime, che costituiscano, secondo motivata e comprovata dichiarazione dell'offerente, segreti tecnici e commerciali. Sarà comunque consentito l'accesso al concorrente che lo chieda in vista della difesa in giudizio dei propri

interessi.

Art. 25 - Responsabile del procedimento

Responsabile del procedimento di cui alla presente gara è il Dott. For. Francesco Grohmann, dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica.

Art. 26 - Tracciabilità dei flussi finanziari

L'Aggiudicatario dovrà assumere tutti gli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari secondo le disposizioni previste all'art. 3 della Legge 13 agosto 2010, n. 136 e s.m.i.

Il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale, ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, costituisce causa di risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 3, comma 9-bis della citata L. 136/2010 e s.m.i.

Art. 27 - Norme di riferimento

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente Capitolato, troverà applicazione quanto disposto:

- nel Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i.;
- nelle norme del Codice civile, ove compatibili con il contratto oggetto del presente capitolato;
- alla normativa applicabile alle procedure ed alle prestazioni oggetto del presente capitolato.

Allegati:

1. Schema di Offerta economica;
2. Schema di DUVRI;
3. Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679.

SCHEMA DI OFFERTA ECONOMICA

OGGETTO: Affidamento del Servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo.

OFFERTA ECONOMICA

Il sottoscritto

in qualità di legale rappresentante del concorrente - p.iva

OFFRE

per la partecipazione alla procedura di gara di cui in oggetto i seguenti ribassi:

Descrizione servizi	Base d'asta	Ribasso percentuale offerto	Punteggi parziali per sezione. Peso servizio.	Ribasso ponderale
Tariffa oraria volo aereo	€ 750,00	0,00%	60	0,00%
Tariffa oraria media reperibilità	€ 17,00	0,00%	40	0,00%
			TOTALE RIBASSO PONDERALE	0,00%
BASE D'ASTA	€ 48.480,00		Importo ribassato	€ 48.480,00

ATTENZIONE: per la formulazione dell'offerta il concorrente dovrà compilare esclusivamente le **CELLE GIALLE**

COSTI AZIENDALI PER LA SICUREZZA:	€ 0,00
ONERI PER LA MANODOPERA:	€ 0,00

SCHEMA DI DUVRI

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
---	---	----------------------------------

Datore di Lavoro Committente:



Regione Umbria

Giunta Regionale

*Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e
 spettacolo*

Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica

Sede Broletto, Via Mario Angeloni n. 61- 06124 (PG)

Oggetto dei lavori:

**Affidamento del servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema
 regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero nel
 territorio regionale per l'anno 2018**

Soggetto Aggiudicatario:

.....
 n° - (...)

REVISIONI		
Rev.	Data	Motivo della Revisione
00	19/07/2018	Prima emissione

Il Datore di Lavoro Committente
**Responsabile del Servizio Foreste, montagna, sistemi
 naturalistici, faunistica**

Soggetto Aggiudicatario

.....


.....

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
---	---	----------------------------------

Sommario

Premessa	4
Revisioni	4
1. Finalità del D.U.V.R.I.	5
2. Termini e definizioni	5
3. Anagrafica del Datore di Lavoro Committente	6
4. Anagrafica del Soggetto Aggiudicatario	7
Nota ¹⁾ : indicare solo in caso di Impresa Appaltatrice e non in caso di lavoratore autonomo.....	7
5. Informazioni generali	8
6. Aree di intervento.....	9
7. Rischi specifici potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività	10
8. Attività di cooperazione e coordinamento	16
8.1 Sopralluogo e riunione preliminare di coordinamento	16
8.2 Modalità di accesso alle aree di lavoro della Regione Umbria.	17
8.3 Tesserino di riconoscimento.....	17
8.4 Misure generali di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori	17
8.5 Modalità di gestione dei rifiuti.....	18
8.6 Misure di prevenzione del rischio di incendio e di emergenza ed evacuazione	19
9. Rischi di interferenze	20
10. Requisiti speciali	25
10.1 Requisiti zone di carico	25
10.2 Requisiti zone di scarico.....	25
10.3 Punti di scarico.....	25
10.4 Zona di rifornimento carburante	25
10.5 Briefing di pre-volo	25

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

10.6 Segnalazioni gestuali.....	26
11. Dispositivi di Protezione Individuale conseguenti ai rischi di interferenza.....	28
12. Costi per la sicurezza	29
Tariffa	29
Descrizione	29

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

Premessa

In ottemperanza a quanto previsto dall'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. il datore di lavoro committente il Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica – Dott.- For. Francesco Grohmann, ha redatto il presente Documento di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) per l'affidamento del **servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero nel territorio regionale per l'anno 2018**, presso la sede dell'**Aeroporto di Foligno in Via Cagliari 22**, appaltati alla o al, quale soggetto aggiudicatario, al fine di cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione contro i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori.

Il presente documento non contempla la valutazione dei rischi propri del soggetto aggiudicatario, il quale dovrà attenersi agli obblighi previsti dall'articolo 28 del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

Il presente D.U.V.R.I. è redatto in duplice copia e viene sottoscritto dal datore di lavoro committente **Regione Umbria – Giunta Regionale con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: fgrohmann@regione.umbria.it; PEC: regione.giunta@postacert.umbria.it; Centralino: +39 075 5041** nella persona del suo legale rappresentante **il Presidente della Giunta Regionale**, e dal soggetto aggiudicatario; il datore di lavoro committente provvederà a divulgare i contenuti del presente documento a tutti i soggetti interessati e coinvolti nei servizi affidati.

La presente premessa è parte integrante e sostanziale del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

Revisioni

Il D.U.V.R.I. può essere oggetto di modifiche o integrazioni conseguenti a variazioni dei servizi affidati in appalto o qualora il soggetto aggiudicatario, sulla base della propria esperienza, ritenga che le misure in esso contenute siano insufficienti a garantire la salute e la sicurezza dei lavoratori, oppure per fatti e situazioni attualmente non prevedibili.

Comunque, ogni qualvolta che il presente documento sarà oggetto di modifiche o integrazioni, si indicherà in basso a sinistra, su ogni pagina, il numero progressivo della revisione e la data, in modo tale da distinguere i vari documenti e non creare confusione in chi legge. Inoltre, nella tabella presente in prima pagina, saranno indicati il numero delle revisioni e le motivazioni che hanno portato a tale scelta.

Sarà cura del datore di lavoro committente divulgare a tutti i soggetti interessati, le nuove revisioni del Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.).

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

1. Finalità del D.U.V.R.I.

Il presente documento è stato elaborato dal datore di lavoro committente per promuovere la cooperazione ed il coordinamento con il soggetto aggiudicatario, al fine di eliminare o ridurre al minimo i rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori dovuti a potenziali interferenze con i lavori da svolgere, in applicazione a quanto disposto dall'art. 26 comma 3 del D.Lgs. n° 81 del 9 aprile 2008 e s.m.i..

Con il presente documento vengono fornite all'impresa appaltatrice:

- ⇒ le informazioni sui rischi di carattere generale esistenti sui luoghi di lavoro oggetto dell'appalto e sulle conseguenti misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- ⇒ le informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze negli ambienti in cui è destinata ad operare;
- ⇒ le informazioni sulle misure di prevenzione proposte in relazione alle possibili interferenze.

2. Termini e definizioni

Nel presente Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.) saranno utilizzati i termini e le definizioni contenuti nella normativa vigente, in materia di salute e sicurezza nei luoghi di lavoro, che di seguito sono riportati al fine di agevolare la consultazione del documento.

- **Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali (D.U.V.R.I.):** il documento che il datore di lavoro committente elabora ai fini della cooperazione e del coordinamento con le imprese esecutrici, nel quale sono indicate le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze dovute dall'attività del committente e dell'impresa esecutrice dei lavori, in conformità alle disposizioni dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..
- **Datore di Lavoro Committente:** il soggetto che, ai fini dell'applicazione dell'art. 26 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., affida in appalto dei lavori, servizi e forniture da eseguire nell'ambito della propria organizzazione ed è titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto (**Dirigente del Servizio titolare del contratto**).
- **Soggetto Aggiudicatario:** impresa appaltatrice o lavoratore autonomo che si aggiudica l'appalto.
- **Idoneità Tecnico Professionale:** procedimento di verifica del possesso dei requisiti previsti dagli articoli 26 e 90 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i. da parte di imprese e lavoratori autonomi per l'esecuzione di lavori, servizi e forniture.

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

3. Anagrafica del Datore di Lavoro Committente

Denominazione:	REGIONE UMBRIA – GIUNTA REGIONALE
Sede:	Corso Vannucci n. 96 – Perugia
Partita Iva:	01212820540
Codice Fiscale	80000130544
Attività esercitata:	Amministrazione pubblica
Datore di Lavoro committente: <i>(Il Dirigente del Servizio titolare del contratto)</i>	Direzione regionale Agricoltura, ambiente, energia, cultura, beni culturali e spettacolo Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica Dirigente del Servizio Dott. For. Francesco Grohmann Recapito Telefonico 075 504 5053
Referente per la gestione del contratto:	Dott. For. Francesco Grohmann Recapito Telefonico: 075 504 5053

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

4. Anagrafica del Soggetto Aggiudicatario

Denominazione:
Sede Legale:
Partita Iva:
Codice Fiscale:
Recapito Telefonico:
Attività esercitata:
Iscrizione C.C.I.A.A.:	Sede di - R.E.A. n°
Posizione INAIL:	Sede di n°
Posizione INPS:	Sede di n°
Datore di Lavoro:
Responsabile del Servizio di Prevenzione e Protezione ¹⁾ :

Nota¹⁾: indicare solo in caso di Impresa Appaltatrice e non in caso di lavoratore autonomo.

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

5. Informazioni generali

Descrizione dell'appalto:	Affidamento del servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale di prevenzione e lotta attiva agli incendi boschivi a mezzo di n. 1 elicottero nel territorio regionale per l'anno 2018	
Durata del contratto:	Dal 01 Agosto al 15 Settembre 2018	
Giorni di svolgimento:	Disponibilità giornaliera a chiamata in base alle necessità operative della Regione Umbria	
Orario di lavoro:	intervallo compreso dalle 05:00 alle 23:00	
Compresenza, durante le lavorazioni, di lavoratori dell'Ente e del Soggetto Aggiudicatario	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>
Contemporaneità delle lavorazioni: lavorazioni del Soggetto Aggiudicatario negli stessi orari di lavoro dell'Ente	SI <input checked="" type="checkbox"/>	NO <input type="checkbox"/>

Qualora per particolari esigenze lavorative gli orari ed i giorni delle attività affidate in appalto dovessero variare rispetto a quelle definite contrattualmente, il soggetto aggiudicatario dovrà preventivamente concordarle con il datore di lavoro committente prima dell'ingresso dei lavoratori nell'ambiente di lavoro del datore di lavoro committente.

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

6. Aree di intervento

Nella tabella seguente sono riportate le prestazioni che verranno svolte dal soggetto aggiudicatario e i luoghi di lavoro dell'appalto:

Prestazioni svolte	Luoghi interessati dalle prestazioni
<p>a) Supporto nello spegnimento e nella bonifica degli incendi interessanti aree boscate o assimilate, limitrofe ad esse o con suscettibilità di espandersi in aree boscate, mediante sgancio di acqua o miscela ritardante o estinguente a mezzo di apposita benna al gancio baricentrico, in concorso con le forze terrestri preposte allo spegnimento e alla bonifica di incendi boschivi;</p> <p>b) Ricognizione e coordinamento aereo connessi alle operazioni di spegnimento e/o di bonifica;</p> <p>c) Ricognizione preventiva qualora richiesto dalla Sala Operativa Unificata Permanente (SOUP) regionale;</p> <p>d) Ricognizione del territorio regionale, compreso supporto all'individuazione e perimetrazione delle aree percorse da incendio ed eventuali riprese fotografiche e video;</p> <p>e) Trasporto di un numero massimo di cinque persone compreso il pilota, per ciascuna operazione di eventuale trasporto, sul o dal luogo dell'incendio;</p> <p>f) Trasporto di un numero massimo di cinque persone compreso il pilota, per attività finalizzate alla ricognizione ed al soccorso su richiesta del Dirigente del Servizio Foreste, montagna, sistemi naturalistici, faunistica della Regione Umbria.</p> <p>Il numero massimo di persone trasportabili oltre al pilota è da intendersi riferito anche agli interventi di cui ai punti b), c), d) del presente articolo; gli interventi di cui al punto a) vengono effettuati con la presenza a bordo del solo pilota.</p>	Aeroporto di Foligno, zona baricentrica rispetto all'area da servire previo accordo della ditta aggiudicataria con ENAC

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

7. Rischi specifici potenzialmente presenti negli ambienti di lavoro oggetto dell'appalto e misure di prevenzione e emergenza adottate in relazione alla propria attività

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 1 lett. b) del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., nel presente paragrafo vengono individuati i potenziali rischi specifici associati ai pericoli di carattere generale presenti nell'ambiente di lavoro oggetto dell'appalto e le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività. Tali rischi e le conseguenti misure di prevenzione e emergenza sono stati valutati e gestiti dal datore di lavoro della Regione Umbria – Giunta Regionale, per i propri lavoratori nell'ambito del Documento di Valutazione dei Rischi (D.V.R.), redatto in conformità all'art. 28 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.; tuttavia, nell'esecuzione dei servizi oggetto dell'appalto, questi pericoli e rischi potrebbero rivelarsi tali anche per il soggetto aggiudicatario. Pertanto nella tabella seguente sono indicati i pericoli di carattere generale presenti nei luoghi di lavoro e i conseguenti potenziali rischi specifici associati ai pericoli stessi, nonché le misure di prevenzione ed emergenza adottate in relazione alla propria attività secondo il seguente schema:

- colonna B: individuazione dei pericoli di carattere generale presenti negli ambienti di lavoro
- colonne C e D: indicazione della presenza o dell'assenza di un determinato pericolo
- colonna E: individuazione dei rischi specifici e/o delle criticità associate a un determinato pericolo presente
- colonna F: individuazione delle misure di prevenzione ed emergenza adottate

Ai fini dell'individuazione dei pericoli e dei rischi specifici esistenti nelle vari sedi di lavoro della Regione Umbria, dovranno essere quelli riportati negli specifici DVR di ogni singola sede, di cui alla DGR n. 142/2018, consultabili nella intranet regionale – canale tematico – Sicurezza sul Lavoro.

A	B	C	D	E	F
N.	Pericoli	Pericoli Presenti	Pericoli Non Presenti	Potenziali Rischi e/o Criticità	Misure di prevenzione ed emergenza adottate
1	Stabilità e solidità delle strutture dell'edificio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Crollo di pareti o solai per cedimenti strutturali ▪ Crollo di strutture causate da urti da parte di mezzi aziendali 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto dei requisiti dell'Allegato IV D.Lgs. 81-2008 e s.m.i. punto 1.1 stabilità e solidità

- segue -

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

A	B	C	D	E	F
N.	Pericoli	Pericoli Presenti	Pericoli Non Presenti	Potenziali Rischi e/o Criticità	Misure di prevenzione ed emergenza adottate
2	Altezza, cubatura, superficie dei luoghi di lavoro	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Mancata salubrità o ergonomia legate ad insufficienti dimensioni degli ambienti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Dimensioni sufficienti a garantire la sicurezza dei movimenti ▪ Superficie minima per lavoratore di almeno 2mq e la cubatura di almeno 10 mc ▪ Superficie di lavoro libera da ostacoli sia terra che in altezza
3	Pavimenti	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scivolamenti e/o inciampi ▪ Cadute in piano 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzione periodica e straordinaria
4	Finestre	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Cadute dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzione periodica e straordinaria
5	Porte e portoni	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Urti ▪ Schiacciamento ▪ Taglio e/o cesoiamento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzione periodica e straordinaria
6	Scale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scivolamenti e/o inciampi ▪ Cadute dalle scale ▪ Cadute dall'alto ▪ Difficoltà nell'esodo in caso di emergenza 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Le scale fisse a gradini sono costruite e mantenute in modo da resistere ai carichi massimi derivanti da affollamento per situazioni di emergenza ▪ Le scale fisse hanno pedata e alzata dimensionate a regola d'arte e larghezza adeguata alle esigenze del transito ▪ I gradini delle scale fisse hanno superficie antiscivolo e sono sottoposti a manutenzione periodica ▪ Le rampe delle scale fisse delimitate da due pareti sono munite di almeno un corrimano ▪ Le scale fisse hanno un parapetto conforme ai requisiti dell'Allegato IV del D.Lgs. 81/08 e s.m.i.

- segue -

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

A	B	C	D	E	F
N.	Pericoli	Pericoli Presenti	Pericoli Non Presenti	Potenziali Rischi e/o Criticità	Misure di prevenzione ed emergenza adottate
7	Vie e uscite di emergenza	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scivolamenti e/o inciampi ▪ Cadute in piano ▪ Vie di esodo e uscite non facilmente fruibili ▪ Cadute dalle scale ▪ Cadute dall'alto 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Planimetrie di emergenza affisse alle pareti ▪ Segnaletica di sicurezza ▪ Illuminazione di emergenza ▪ Divieto di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di emergenza con qualsiasi materiale ▪ Informazione e formazione dei lavoratori
8	Vie di circolazione esterne all'edificio utilizzate per raggiungere il posto di lavoro e per parcheggiare gli automezzi	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scivolamenti e/o inciampi ▪ Cadute in piano ▪ Incidente alla guida e/o a bordo di un autoveicolo in movimento ▪ Investimento e/o contatto con automezzi in movimento 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Rispetto della segnaletica presente e del codice della strada ▪ Informazione e formazione dei lavoratori ▪ Manutenzione periodica e straordinaria
9	Microclima	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Esposizione a condizioni microclimatiche non confortevoli 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di un'adeguata aerazione naturale all'interno dei locali ▪ Presenza di un impianto di riscaldamento dei locali
10	Illuminazione naturale e artificiale	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Carenza di illuminazione naturale ▪ Abbagliamento ▪ Affaticamento visivo ▪ Urti ▪ Cadute ▪ Difficoltà nell'esodo 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di una sufficiente luce naturale ▪ Illuminazione artificiale adeguata
11	Servizi igienico assistenziali	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Scarse condizioni di igiene ▪ Numero e dimensioni inadeguate 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza di acqua in quantità sufficiente ▪ Servizi igienici dotati di mezzi detergenti e per asciugarsi
12	Scariche atmosferiche	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incidenti di natura elettrica (folgorazione) ▪ Innesco di incendi o di esplosioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Protezioni contro le sovratensioni

- segue -

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

A	B	C	D	E	F
N.	Pericoli	Pericoli Presenti	Pericoli Non Presenti	Potenziali Rischi e/o Criticità	Misure di prevenzione ed emergenza adottate
13	Impianti elettrici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elettrocuzione ▪ Incendio ▪ Innescio di esplosioni 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza della dichiarazione di conformità e del progetto dell'impianto elettrico ▪ Manutenzioni e verifiche periodiche di legge
14	Impianti adduzione gas	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendio ▪ Esplosione ▪ Scoppio di apparecchiature in pressione ▪ Emissione di inquinanti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Manutenzioni periodiche di legge
15	Impianti di sollevamento per cose e/o persone (<i>ascensori, montacarichi, ecc.</i>)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Elettrocuzione ▪ Incidenti di natura meccanica (tagli, abrasioni, schiacciamento, ecc.) ▪ Intrappolamento in cabina 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza della Dichiarazione di Conformità dell'impianto di sollevamento (ascensore) ▪ Presenza del Certificato di Collaudo rilasciato da organismo notificato e della comunicazione al Comune di competenza per la messa in esercizio dell'ascensore ▪ Manutenzione semestrale e verifiche periodiche biennali da parte di ditta esterna abilitata e da parte di organismo notificato
16	Macchine ed attrezzature	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incidenti di natura meccanica (urti, tagli, trascinamento, perforazione, schiacciamenti, proiezione di materiale in lavorazione) ▪ Incidenti di natura elettrica ▪ Emissione di inquinanti 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza della dichiarazione di conformità delle attrezzature presenti all'interno dei locali
17	Esposizione ad Agenti Fisici (campi elettromagnetici)	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	Assorbimento di energia e correnti di contatto	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Uso delle attrezzature quali attrezzature informatiche, attrezzature da ufficio e apparecchiature elettriche secondo quanto stabilito nelle istruzioni fornite dal fabbricante
18	Esposizione a Sostanze Pericolose (agenti chimici)	<input type="checkbox"/>	<input checked="" type="checkbox"/>	***	***

- segue -

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
---	---	----------------------------------

A	B	C	D	E	F
N.	Pericoli	Pericoli Presenti	Pericoli Non Presenti	Potenziali Rischi e/o Criticità	Misure di prevenzione ed emergenza adottate
19	Esposizione ad Agenti Biologici	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Potenziale esposizione ad agenti biologici di gruppo 2 secondo la classificazione dell'art. 268 del D.Lgs. n° 81/2008, ovvero una agente che può causare malattie, in alcuni casi gravi, in soggetti umani e costituire un rischio per i lavoratori ma sono di norma disponibili efficaci misure profilattiche o terapeutiche (es.: virus influenzali, virus varicella, ecc.). 	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Informazione e formazione dei lavoratori
20	Incendio	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	<ul style="list-style-type: none"> ▪ Incendio ▪ Esplosione 	Attività a MEDIO rischio di Incendio <ul style="list-style-type: none"> ▪ Presenza della dichiarazione di conformità degli impianti tecnologici ▪ Manutenzioni e verifiche periodiche di legge degli impianti tecnologici ▪ Controllo costante della fruibilità delle vie di esodo e delle uscite di emergenza ▪ Limitazione della presenza nei luoghi di lavoro di materiale combustibile e/o infiammabile ▪ Informazione e formazione dei lavoratori ▪ Segnaletica di sicurezza ▪ Estintori ▪ Presenza di rivelatori automatici d'incendio e di un sistema di allarme automatico ottico-acustico azionabile anche a comando manuale ▪ Elaborazione di un Piano di Emergenza ed Evacuazione ▪ Planimetrie di emergenza affisse alle pareti ▪ Addetti antincendio

- segue -

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
---	---	----------------------------------

A	B	C	D	E	F
N.	Pericoli	Pericoli Presenti	Pericoli Non Presenti	Potenziali Rischi e/o Criticità	Misure di prevenzione ed emergenza adottate
21	Atmosfere Esplosive	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▪ Esplosione	▪ È necessario evitare la creazione di atmosfere esplosive procedendo ad una areazione costante dei locali di lavoro
22	Pericoli connessi all'interazione con persone	<input checked="" type="checkbox"/>	<input type="checkbox"/>	▪ Aggressioni fisiche e verbali	▪ Informazione e formazione dei lavoratori ▪ Controllo accessi

In relazione ai pericoli indicati nella precedente tabella il datore di lavoro ad oggi, sulla base dei riferimenti legislativi vigenti in materia, per ciascun pericolo, ha verificato il rispetto normativo degli stessi e garantisce il mantenimento dei requisiti legislativi, al fine di eliminare i rischi e, ove ciò non sia possibile, ridurli al minimo.

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

8. Attività di cooperazione e coordinamento

In attuazione di quanto previsto dall'art. 26 comma 2 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i., nel presente capitolo vengono individuate le attività messe in atto dal datore di lavoro committente della Regione Umbria e dal soggetto aggiudicatario, al fine di:

- cooperare all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività oggetto dell'appalto;
- coordinare gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori della Regione Umbria e quelli soggetto aggiudicatario.

In particolare, il datore di lavoro committente e il soggetto aggiudicatario si obbligano a rispettare le disposizioni contenute nei paragrafi successivi, nonché di informare adeguatamente i soggetti coinvolti, su tali disposizioni e di vigilare sul rispetto di esse per tutta la durata dei lavori.

8.1 Sopralluogo e riunione preliminare di coordinamento

Prima dell'inizio dei lavori il soggetto aggiudicatario effettua un sopralluogo nelle aree oggetto dell'appalto al fine di individuare le attrezzature di lavoro e le modalità di svolgimento dei servizi indicati nel contratto d'appalto.

Tale sopralluogo è organizzato previo appuntamento con il datore di lavoro committente (Dirigente del Servizio titolare del contratto).

In sede di sopralluogo si svolgerà anche la riunione preliminare di coordinamento tra il datore di lavoro committente della Regione Umbria ed il soggetto aggiudicatario, nella quale congiuntamente saranno individuate:

- 1) le modalità di esecuzione dei servizi specificando lo svolgimento di ogni servizio descritto nel contratto d'appalto;
- 2) i luoghi interessati dai lavori, servizi o forniture e le aree alle quali possono aver accesso i lavoratori del soggetto aggiudicatario;
- 3) informazioni sulle misure di emergenza adottate in relazione alla propria attività;
- 4) le aree destinate al parcheggio dei mezzi da parte del soggetto aggiudicatario incaricato dei lavori, servizi o forniture.

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

8.2 Modalità di accesso alle aree di lavoro della Regione Umbria.

L'accesso alle aree di lavoro da parte dei lavoratori del soggetto aggiudicatario dovrà avvenire dall'ingresso concordato in sede di riunione preliminare di coordinamento, nelle date e negli orari definiti al precedente paragrafo 5.

Durante la permanenza all'interno dei locali della Regione Umbria i lavoratori del soggetto aggiudicatario dovranno esporre la tessera di riconoscimento di cui al successivo paragrafo 8.3.

8.3 Tesserino di riconoscimento

È obbligatorio che i lavoratori del soggetto aggiudicatario, ogni volta che accedono all'interno dei locali della Regione Umbria, espongano un'apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore, l'indicazione del datore di lavoro e la data di assunzione (quest'ultimo dato è relativo ai lavoratori dell'impresa appaltatrice), in conformità a quanto previsto dall'art. 20 comma 3 e dall'art. 26 comma 8 del D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i..

8.4 Misure generali di prevenzione dai rischi per la salute e la sicurezza dei lavoratori

Il datore di lavoro committente ed il soggetto aggiudicatario, nell'ambito della cooperazione e del coordinamento degli interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si obbligano ad attuare le seguenti misure di prevenzione e protezione dai rischi a cui sono potenzialmente esposti i lavoratori, in particolare:

- 1) I lavoratori del soggetto aggiudicatario dovranno provvedere direttamente allo svolgimento dei lavori, servizi o forniture, oggetto dell'appalto, con l'utilizzo di mezzi e attrezzature in propria dotazione conformi alle normative vigenti in tema di sicurezza. L'impiego degli attrezzi e delle macchine, la loro scelta e le loro caratteristiche tecniche, dovranno essere compatibili alle particolari esigenze dell'edificio ed alle attività di gestione che in esso si svolgono.
- 2) Le macchine e le attrezzature utilizzate dai lavoratori del soggetto aggiudicatario dovranno essere rispettose dei limiti di rumorosità, dovranno essere tecnicamente efficienti e mantenute in perfetto stato; inoltre dovranno essere dotate di tutti gli accessori atti a proteggere e salvaguardare l'operatore e i terzi da eventuali infortuni.
- 3) Su tutte le attrezzature di proprietà del soggetto aggiudicatario dovrà essere applicata una targhetta indicante il nominativo o il contrassegno della stessa, l'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sarà responsabile della custodia delle proprie attrezzature tecniche e dei prodotti utilizzati.
- 4) Qualora i lavoratori del soggetto aggiudicatario, nello svolgimento delle attività oggetto dell'appalto, ravvisino eventuali condizioni di pericolo all'interno dei luoghi di lavoro, dovranno segnalarlo immediatamente al datore di lavoro committente.

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

- 5) Le attività dei lavoratori del soggetto aggiudicatario dovranno svolgersi in modo da non compromettere il buono stato di conservazione d'uso delle strutture e delle attrezzature del datore di lavoro committente.
- 6) L'accesso ai locali della Regione Umbria sarà vietato alle persone il cui nominativo non sia stato preventivamente comunicato al datore di lavoro committente ed autorizzato dallo stesso in portineria.
- 7) È fatto divieto ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di svolgere all'interno dei locali della Regione Umbria attività diverse da quelle oggetto dell'appalto e del presente D.U.V.R.I..
- 8) È fatto divieto ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di ingombrare passaggi, corridoi e uscite di sicurezza con materiali di qualsiasi natura, ad eccezione del tempo strettamente necessario per l'esecuzione dei lavori.
- 9) È fatto divieto ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di sostare con autoveicoli al di fuori delle aree adibite a parcheggio del datore di lavoro committente.
- 10) È rigorosamente vietato utilizzare sostanze o preparati pericolosi, che non siano stati preventivamente oggetto di analisi dei rischi interferenziali tra la Regione Umbria ed il soggetto aggiudicatario. Tutti i prodotti chimici utilizzati dovranno essere rispondenti alle normative vigenti per quanto riguarda etichettatura, dosaggi, pericolosità, biodegradabilità e modalità d'uso e per essi dovranno essere custodite sul posto di lavoro le rispettive schede di sicurezza.
- 11) È fatto obbligo ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di attenersi a tutte le indicazioni segnaletiche (divieti, pericoli, obblighi, dispositivi di emergenza, evacuazione e salvataggio) contenute nei cartelli indicatori e negli avvisi presenti all'interno dei locali della Regione Umbria.
- 12) È fatto assoluto divieto ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di fumare negli ambienti di lavoro salvo nelle apposite sale per fumatori.
- 13) È obbligatorio per i lavoratori del soggetto aggiudicatario utilizzare i dispositivi di protezione individuale (D.P.I.) previsti per lo svolgimento della propria attività lavorativa.
- 14) Qualora durante l'esecuzione dei lavori avvengano fatti o situazioni attualmente non previsti pregiudizievoli della salute e della sicurezza dei lavoratori, è fatto obbligo ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di sospendere immediatamente i lavori ed informare tempestivamente il proprio datore di lavoro e il datore di lavoro committente, al fine di eliminare o ridurre i rischi tramite l'individuazione di apposite misure di prevenzione e protezione.

8.5 Modalità di gestione dei rifiuti

Tutti i rifiuti prodotti dalle attività di cui al presente appalto dovranno essere gestiti dal soggetto aggiudicatario, ai sensi delle normative vigenti. il soggetto aggiudicatario è il "produttore di rifiuti", ai sensi dell'art. 183, comma 1, lettera f) della parte IV del D. Lgs. n. 152/2006 e s.m.i., di tutti i rifiuti speciali pericolosi e non pericolosi derivanti dalla propria attività e si assume tutti gli obblighi della gestione degli stessi (caratterizzazione, gestione del deposito temporaneo, individuazione dei trasportatori e degli smaltitori

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

autorizzati, predisposizione di tutti i documenti necessari quali FIR, registri, MUD, SISTRI e comunque tutto quanto sia pertinente e necessario per la corretta gestione) in conformità alle normative cogenti e a tutte le eventuali modifiche e integrazioni. Il soggetto aggiudicatario elimina tutti i rifiuti derivanti dalle proprie attività contestualmente allo svolgersi delle stesse; eventuali necessità di deposito temporaneo di rifiuti presso le sedi regionali, derivanti da situazioni particolari, dovranno essere preventivamente concordate con il datore di lavoro committente (Dirigente del Servizio titolare del contratto) in sede di riunione preliminare di coordinamento.

8.6 Misure di prevenzione del rischio di incendio e di emergenza ed evacuazione

Il datore di lavoro committente ed il soggetto aggiudicatario nell'ambito della cooperazione e del coordinamento degli interventi per la tutela della salute e della sicurezza dei lavoratori, si obbligano ad attuare le seguenti misure di prevenzione dal rischio di incendio e di emergenza ed evacuazione dei locali. In particolare:

- 1) È fatto assoluto divieto ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di fumare negli ambienti di lavoro salvo nelle apposite sale per fumatori ove presenti.
- 2) Prima dell'inizio dei lavori è fatto obbligo ai lavoratori dell'impresa appaltatrice o al lavoratore autonomo di prendere visione dell'ubicazione dei presidi antincendio e delle uscite di emergenza, in quanto, in caso di un principio di incendio nell'area oggetto dei lavori, i lavoratori dell'impresa appaltatrice o il lavoratore autonomo sono tenuti o è tenuto ad intervenire immediatamente con i presidi a disposizione nei luoghi di lavoro della Regione Umbria per tentare di spegnere il principio di incendio ed avvisare il datore di lavoro committente e/o gli addetti all'emergenza della Regione Umbria.
Qualora non si sia riusciti a spegnere il principio di incendio e lo stesso divampi, i lavoratori del soggetto aggiudicatario sono obbligati ad uscire dai luoghi di lavoro e contemporaneamente chiudere le porte alle spalle ed a dare l'allarme.
- 3) Al verificarsi di una qualsiasi emergenza i lavoratori del soggetto aggiudicatario sono tenuti ad attivarsi senza compromettere la propria e l'altrui incolumità. In particolare al segnale di evacuazione è necessario avviarsi verso le uscite di sicurezza seguendo esclusivamente la segnaletica di sicurezza ed utilizzando le vie di esodo più vicine al punto dove ci si trova. Una volta usciti dai locali della Regione Umbria sono obbligati a presentarsi al punto di raccolta individuato da apposita segnaletica, al fine di segnalare la propria presenza agli addetti Antincendio della Regione Umbria.
- 4) È fatto assoluto divieto ai lavoratori del soggetto aggiudicatario di spostare, occultare, alterare o modificare in qualsiasi modo i presidi antincendio e la segnaletica di sicurezza presente nei locali della Regione Umbria.

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

- 5) È fatto obbligo ai lavoratori del soggetto aggiudicatario nell'ambito della riunione preliminare di coordinamento di cui al precedente paragrafo 8.1, di prendere visione dei luoghi di lavoro, al fine di identificare le vie di esodo, le uscite di emergenza e il punto di raccolta.

9. Rischi di interferenze

Nel presente paragrafo sono individuati i potenziali rischi di interferenze tra le attività svolte dai lavoratori della Regione Umbria e quelle dei lavoratori del soggetto aggiudicatario.

La tabella seguente riporta i potenziali rischi di interferenza, da chi sono generati e da chi sono subiti, nonché le misure di prevenzione da attuare e il soggetto responsabile dell'attuazione.

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

POSSIBILI RISCHI PRESENTI		Rischio Generato da		Rischio Subito da		Misure di prevenzione e protezione da adottare	Misure Attuate da	
SI	NO	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario		Committente	Soggetto Aggiudicatario
	X		X		X	<input type="checkbox"/> Sospensione dell'attività di: <input checked="" type="checkbox"/> Informazione del personale <input type="checkbox"/> Delimitazione fisica dell'area in cui si svolgono i lavori di manutenzione <input checked="" type="checkbox"/> Altro (indicare) : <ul style="list-style-type: none"> • Formazione del personale • Verifica delle scadenze delle funi e delle catene • Verifica corretto fissaggio al gancio baricentrico • Avviso al personale di terra di partenza dell'elicottero con carico sospeso <input type="checkbox"/> Utilizzo di un trabattello <input checked="" type="checkbox"/> Informazione e Formazione <input checked="" type="checkbox"/> Utilizzo di scale portatili conformi all'art. 113 D.Lgs. 81/2008 e alla norma a EN 131 <input checked="" type="checkbox"/> Delimitazione dell'area con divieto di accesso <input checked="" type="checkbox"/> Attuazione delle Misure di prevenzione (paragrafo 7 e 8) <input checked="" type="checkbox"/> Individuazione di apposite misure di sicurezza nel D.V.R. <input type="checkbox"/> Altro (indicare) : <input type="checkbox"/> Sospensione dell'attività di: <input checked="" type="checkbox"/> Raffreddamento di parti calde del mezzo <input type="checkbox"/> Svuotamento di: <input type="checkbox"/> Predisposizione di schermi protettivi <input type="checkbox"/> Altro (indicare) :	X	X
	X		X		X	<input type="checkbox"/> Sospensione dell'attività di: <input checked="" type="checkbox"/> Raffreddamento di parti calde del mezzo <input type="checkbox"/> Svuotamento di: <input type="checkbox"/> Predisposizione di schermi protettivi <input type="checkbox"/> Altro (indicare) :		
	X		X		X	<input type="checkbox"/> Sospensione dell'attività di: <input checked="" type="checkbox"/> Raffreddamento di parti calde del mezzo <input type="checkbox"/> Svuotamento di: <input type="checkbox"/> Predisposizione di schermi protettivi <input type="checkbox"/> Altro (indicare) :		

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

POSSIBILI RISCHI PRESENTI	Rischio Generato da		Rischio Subito da		Misure di prevenzione e protezione da adottare		Misure Attuate da	
	SI	NO	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario
4 Zona con possibile presenza di scintille o schegge	X			X	X			X
5 Zona di lavoro con assunzione di posture non ergonomiche e/o di camminamenti con ostacoli	X			X			X	
6 Zona di lavoro con rischio di scivolamenti e cadute in piano	X		X				X	
7 Zona con macchinari aventi organi meccanici in movimento non protetti	X				X		X	
8 Zona con presenza di carrelli elevatori in movimento		X						
9 Zona con presenza di agenti chimici	X				X			X

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

POSSIBILI RISCHI PRESENTI		Rischio Generato da		Rischio Subito da		Misure di prevenzione e protezione da adottare		Misure Attuate da	
SI	NO	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario
	X								
10									
11	X		X	X					X
12	X	X			X			X	

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

POSSIBILI RISCHI PRESENTI		Rischio Generato da		Rischio Subito da		Misure di prevenzione e protezione da adottare		Misure Attuate da	
SI	NO	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario	Committente	Soggetto Aggiudicatario
	X								
13									
								X	
14	X	X			X				X
									X
15	X	X			X				X
									X

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

10. Requisiti speciali

10.1 Requisiti zone di carico

Le caratteristiche delle zone di carico devono essere scelte in funzione della tipologia dei carichi da trasportare.

Le piazzole devono poter consentire la predisposizione dei carichi in modo ordinato e sequenziale ed i carichi stessi devono essere idoneamente distanziati tra loro in modo che nella fase di sollevamento non vengano a contatto

10.2 Requisiti zone di scarico

Le caratteristiche delle zone di scarico, nel caso in cui siano utilizzate anche come deposito temporaneo, devono essere scelte in funzione della tipologia dei carichi e devono poter consentire il posizionamento dei carichi in maniera stabile (dimensioni adeguate e pendenza minima) ed in modo da permettere la rimozione agevole delle imbracature, mediante l'appoggio su idonei supporti

10.3 Punti di scarico

A volta la piazzola di scarico corrisponde con il punto di messa in opera del materiale trasportato, ovvero di montaggio del carico.

Per montaggio si intende la parte finale del trasporto di un carico, che coincide con il suo assemblaggio con un altro "particolare" fisso in loco o precedentemente trasportato. Vista l'elevata specializzazione dell'operazione, è necessario che il personale impiegato sia altamente qualificato e che le condizioni metereologiche siano ottimali

10.4 Zona di rifornimento carburante

Le operazioni di rifornimento si intendono eseguite a cura e sotto la responsabilità dell'esercente dell'aeromobile.

Durante le operazioni di rifornimento o di aspirazione del carburante devono essere osservate le seguenti avvertenze:

- L'operatore dell'aeromobile deve assicurare la presenza di una persona competente, responsabile del rifornimento che garantisca l'osservanza delle procedure.
- La zona di rifornimento, e quindi la zona soggetta a pericolo, è la zona posta entro il raggio di 15 metri a partire dal serbatoio dell'aeromobile che viene rifornito, dagli sfiati e dalle attrezzature usate per il rifornimento
- L'operatore dell'aeromobile deve in particolare curare che nessun estraneo alle operazioni si trovi entro la zona di rifornimento
- Il rifornimento non deve essere effettuato, ed eventualmente va sospeso, in presenza di temporali con scariche elettriche nella zona di rifornimento o nelle immediate vicinanze.
- La zona di rifornimento deve essere munita di estintori in perfetta efficienza ed il relativo personale deve essere addestrato al loro impiego
- Prima di iniziare le operazioni di rifornimento deve essere effettuato, nei punti predisposti, il collegamento a terra dell'elicottero e dei mezzi rifornitori

10.5 Briefing di pre-volo



Oltre all'addestramento è opportuno che il pilota o chi per lui, prima di intraprendere un nuovo lavoro aereo, svolga un breve briefing pre-volo al fine di:

- Accertarsi della preparazione specifica del personale di terra




<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

- Definire gli aspetti organizzativi del lavoro e la distribuzione dei compiti
- Spiegare la sequenza delle operazioni e dei carichi che verranno trasportati, soprattutto per ottimizzare i viaggi ed evitare perdite di tempo
- Verificare la bontà degli imbracaggi già predisposti e dare eventuali istruzioni
- Verificare i pesi dei carichi in funzione dell'elicottero a disposizione
- Specificare le "rotazioni" che verranno fatte prima del rifornimento
- Quant'altro ritenga necessario ai fini dell'operazione di trasporto


10.6 Segnalazioni gestuali

<p>Stazionamento in volo Braccia posizionate orizzontalmente da ambedue i lati</p> <p>Hover Arms extended horizontally sideways</p>	
<p>Movimento verso l'alto Braccia in posizione orizzontale al lato del corpo con movimenti dal basso verso l'alto. Palme verso l'alto. La velocità del movimento indica la quota di ascesa.</p> <p>Move upwards Arms extended horizontally to the side beckoning upwards with palms turned up; speed of movement indicates rate of ascent.</p>	

<p>SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.</p>	<p>D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i></p>	<p>SOGGETTO AGGIUDICATARIO</p>
---	---	--

<p>Movimento verso il basso Braccia in posizione orizzontale al lato del corpo con movimenti dall'alto verso il basso. Palme verso il basso La velocità del movimento indica la quota di discesa.</p> <p>Move downwards Arms extended horizontally to the side beckoning downwards with palms turned down; speed of movement indicates rate of descent.</p>	
<p>Movimento orizzontale verso la direzione indicata Braccia distese in modo appropriato da un lato nella direzione che si suggerisce all'elicottero. Da una parte e dall'altra (a destra o a sinistra).</p> <p>Move horizontally in the direction indicated Appropriate arm extended horizontally sideways in direction of movement and other arm repeatedly moved in front of the body in same direction.</p>	
	

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------



11. Dispositivi di Protezione Individuale conseguenti ai rischi di interferenza

A seguito della valutazione dei possibili rischi di interferenza, tra le attività del datore di lavoro committente e del soggetto aggiudicatario, si evince che sono presenti rischi di interferenza tali da rendere necessaria l'adozione di specifici Dispositivi di Protezione Individuale (D.P.I.), da utilizzare durante le attività oggetto dell'appalto quali:

- Calzature di sicurezza con puntale antischiacciamento, suola resistente alla perforazione e antiscivolo
- Guanti di protezione contro i rischi meccanici rischi chimici rischi biologici
- Otoprotettori (Tappi o Cuffie)
- Mascherine facciali filtranti di protezione delle vie respiratore per polveri
- Mascherine facciali filtranti di protezione delle vie respiratore per vapori e gas
- Occhiali o Schermi facciali di protezione degli occhi
- Elmetto di protezione della testa
- Imbracatura di sicurezza per lavori in altezza
- Altro (*specificare*): Giubbotto ad alta visibilità

Resta comunque, in capo al datore di lavoro committente ed al soggetto aggiudicatario, l'obbligo di dotare i propri lavoratori dei necessari e idonei Dispositivi di Protezione Individuale per i rischi specifici propri dell'attività svolta.

SERVIZIO REGIONALE FORESTE, MONTAGNA, SISTEMI NATURALISTICI, FAUNISTICA.	D.U.V.R.I. Documento Unico di Valutazione dei Rischi Interferenziali <i>Art. 26 comma 3 D.Lgs. n° 81/2008 e s.m.i.</i>	SOGGETTO AGGIUDICATARIO
--	---	----------------------------------

12. Costi per la sicurezza

In fase di valutazione preventiva dei rischi, relativi all'affidamento del servizio indicato in premessa, sono stati individuati i costi per la gestione della sicurezza connessi all'eliminazione dei rischi da interferenza.

Tariffa	Descrizione	Unità di misura	Importo	Totale
*	Giubbotto ad alta visibilità	45 gg	€ 0,34	€ 15,30
	Scarpe antinfortunistiche	45 gg	€ 0,27	€ 12,15
	Cuffie antirumore	45 gg	€ 0,10	€ 4,50
	Riunione di coordinamento	2 gg	€ 57,00	€ 114,00
	Cartellino di riconoscimento	1,5 gg	€ 11,10	€ 16,65
	Elmetto di sicurezza	45 gg	€ 0,34	€ 15,30
	Guanti di protezione per rischi meccanici	45 gg	€ 0,22	€ 9,90
			TOTALE	€ 187,80

Nota*: Elenco prezzi regionale – Bollettino Ufficiale Regione Umbria

Informativa sul trattamento dei dati personali per il caso di dati raccolti direttamente presso l'interessato ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679

Ai sensi dell'art. 13 Reg. (UE) 2016/679 "Regolamento del Parlamento europeo relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)" si forniscono le seguenti informazioni in relazione al trattamento dei dati personali richiesti ai fini della partecipazione alla procedura negoziata per **Affidamento del Servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo** e per la correlativa esecuzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario della gara.

1. Identità e dati di contatto del Titolare del trattamento e del legale rappresentante (art. 13, par. 1, lett. a) Reg. (UE) 2016/679):

Titolare del trattamento dei dati è la Regione Umbria – Giunta regionale, con sede in Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia; Email: **fgrohmann@regione.umbria.it**; PEC: **regione.giunta@postacert.umbria.it**; Centralino: +39 075 5041) nella persona del suo legale rappresentante, il Presidente della Giunta Regionale;

2. Dati di contatto del responsabile della protezione dei dati (art. 13, par. 1, lett. b) Reg. (UE) 2016/679)

Il Titolare ha provveduto a nominare il Responsabile della protezione dei dati i cui contatti sono pubblicati nel Sito Web istituzionale www.regione.umbria.it/privacy1.

3. Modalità, base giuridica del trattamento dei dati (art. 13, par. 1, lett. c) Reg. (UE) 2016/679) e finalità del trattamento:

La Regione Umbria, in qualità di titolare tratterà i dati personali conferiti con il presente modulo, con modalità prevalentemente informatiche /telematiche /cartacee (*scegliere la/le opzioni che interessano*). Il trattamento si fonda sulle seguenti basi giuridiche:

- esecuzione di un contratto o di una fase precontrattuale di cui sia parte l'interessato.**

Il trattamento è svolto per le seguenti finalità: **Affidamento del Servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo.**

4. Categorie di dati personali in questione (art. 14, par. 1, lett. d) Reg. (UE) 2016/679)

Indicare le categorie di dati personali oggetto di trattamento: es. dati comuni, giudiziari (ex art. 10 Reg. (UE) 2016/679), particolari (ex art. 9 Reg. (UE) 2016/679): **dati comuni e dati giudiziari.**

5. Obbligatorietà o facoltatività conferimento dati (art. 13, par. 2, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

Il conferimento dei dati presenti nei campi contrassegnati da asterisco è obbligatorio e il loro mancato inserimento non consente **la partecipazione alla gara indetta per l'Affidamento del Servizio di operazioni di lavoro aereo con elicottero di supporto al sistema regionale antincendio boschivo e correlativa esecuzione contrattuale da parte dell'aggiudicatario della gara.**

6. Eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali (art. 13, par. 1, lett. e) Reg. (UE) 2016/679)

All'interno dell'Amministrazione i dati saranno trattati dal personale e da collaboratori del **Servizio Provveditorato, gare e contratti e gestione partecipate e del Servizio Foreste, Montagna, sistemi naturalistici, faunistica.**

All'esterno dell'Amministrazione i dati verranno trattati da soggetti espressamente nominati come Responsabili esterni del trattamento, i cui dati identificativi sono conoscibili tramite richiesta da avanzare al Responsabile per i Dati Personali.

Al di fuori di queste ipotesi i dati non saranno comunicati a terzi né diffusi, se non nei casi specificamente previsti dal diritto nazionale o dell'Unione europea.

7. Trasferimento dei dati personali a Paesi extra Ue o a Organizzazioni internazionali (art. 13, par. 1, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non è previsto alcun trasferimento di dati personali.

8. Periodo di conservazione dei dati personali (art. 13, par. 2, lett. a) Reg. (UE) 2016/679)

I dati saranno trattati per il tempo necessario al perseguimento delle finalità per le quali sono stati raccolti, **ovverosia per la durata massima contrattuale prevista fino al 15.09.2018.**

9. Diritti dell'interessato (art. 13, par. 2, lett. b) e d) Reg. (UE) 2016/679)

Gli interessati hanno il diritto di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che li riguarda o di opporsi al trattamento (artt. 15 e ss. del RGPD). L'apposita istanza alla Regione Umbria è presentata contattando il Responsabile della protezione dei dati presso la Regione Umbria (*Regione Umbria/Giunta regionale - Responsabile della Protezione dei dati personali, Corso Vannucci 96 – 06121 Perugia, email:dpo@regione.umbria.it*). Gli interessati, ricorrendone i presupposti, hanno, altresì, il diritto di proporre reclamo al Garante per la protezione dei dati personali quale autorità di controllo secondo le procedure previste.

10. Dati soggetti a processi decisionali automatizzati (art. 13, par. 2, lett. f) Reg. (UE) 2016/679)

Non esiste un “processo decisionale automatizzato” relativo ai dati dei quali si tratta.

Appendice normativa

Articoli citati nell'informativa

REGOLAMENTO (UE) 2016/679 DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE (regolamento generale sulla protezione dei dati)

Articolo 13 Informazioni da fornire qualora i dati personali siano raccolti presso l'interessato

1. In caso di raccolta presso l'interessato di dati che lo riguardano, il titolare del trattamento fornisce all'interessato, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie appropriate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2. In aggiunta alle informazioni di cui al paragrafo 1, nel momento in cui i dati personali sono ottenuti, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti ulteriori informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- c) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prestato prima della revoca;
- d) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- e) se la comunicazione di dati personali è un obbligo legale o contrattuale oppure un requisito necessario per la conclusione di un contratto, e se l'interessato ha l'obbligo di fornire i dati personali nonché le possibili conseguenze della mancata comunicazione di tali dati;
- f) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati raccolti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni ulteriore informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

4.I paragrafi 1, 2 e 3 non si applicano se e nella misura in cui l'interessato dispone già delle informazioni.

Articolo 14 Informazioni da fornire qualora i dati personali non siano stati ottenuti presso l'interessato

1.Qualora i dati non siano stati ottenuti presso l'interessato, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni:

- a) l'identità e i dati di contatto del titolare del trattamento e, ove applicabile, del suo rappresentante;
- b) i dati di contatto del responsabile della protezione dei dati, ove applicabile;
- c) le finalità del trattamento cui sono destinati i dati personali nonché la base giuridica del trattamento;
- d) le categorie di dati personali in questione;
- e) gli eventuali destinatari o le eventuali categorie di destinatari dei dati personali;
- f) ove applicabile, l'intenzione del titolare del trattamento di trasferire dati personali a un destinatario in un paese terzo o a un'organizzazione internazionale e l'esistenza o l'assenza di una decisione di adeguatezza della Commissione o, nel caso dei trasferimenti di cui all'articolo 46 o 47, o all'articolo 49, secondo comma, il riferimento alle garanzie adeguate o opportune e i mezzi per ottenere una copia di tali dati o il luogo dove sono stati resi disponibili.

2.Oltre alle informazioni di cui al paragrafo 1, il titolare del trattamento fornisce all'interessato le seguenti informazioni necessarie per garantire un trattamento corretto e trasparente nei confronti dell'interessato:

- a) il periodo di conservazione dei dati personali oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;
- b) qualora il trattamento si basi sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera f), i legittimi interessi perseguiti dal titolare del trattamento o da terzi;
- c) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento l'accesso ai dati personali e la rettifica o la cancellazione degli stessi o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano e di opporsi al loro trattamento, oltre al diritto alla portabilità dei dati;
- d) qualora il trattamento sia basato sull'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), oppure sull'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), l'esistenza del diritto di revocare il consenso in qualsiasi momento senza pregiudicare la liceità del trattamento basata sul consenso prima della revoca;
- e) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;
- f) la fonte da cui hanno origine i dati personali e, se del caso, l'eventualità che i dati provengano da fonti accessibili al pubblico;
- g) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

3. Il titolare del trattamento fornisce le informazioni di cui ai paragrafi 1 e 2:

- a) entro un termine ragionevole dall'ottenimento dei dati personali, ma al più tardi entro un mese, in considerazione delle specifiche circostanze in cui i dati personali sono trattati;
- b) nel caso in cui i dati personali siano destinati alla comunicazione con l'interessato, al più tardi al momento della prima comunicazione all'interessato; oppure
- c) nel caso sia prevista la comunicazione ad altro destinatario, non oltre la prima comunicazione dei dati personali.

4. Qualora il titolare del trattamento intenda trattare ulteriormente i dati personali per una finalità diversa da quella per cui essi sono stati ottenuti, prima di tale ulteriore trattamento fornisce all'interessato informazioni in merito a tale diversa finalità e ogni informazione pertinente di cui al paragrafo 2.

5. I paragrafi da 1 a 4 non si applicano se e nella misura in cui:

- a) l'interessato dispone già delle informazioni;
- b) comunicare tali informazioni risulta impossibile o implicherebbe uno sforzo sproporzionato; in particolare per il trattamento a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui all'articolo 89, paragrafo 1, o nella misura in cui l'obbligo di cui al paragrafo 1 del presente articolo rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento delle finalità di tale trattamento. In tali casi, il titolare del trattamento adotta misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, anche rendendo pubbliche le informazioni;
- c) l'ottenimento o la comunicazione sono espressamente previsti dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento e che prevede misure appropriate per tutelare gli interessi legittimi dell'interessato; oppure
- d) qualora i dati personali debbano rimanere riservati conformemente a un obbligo di segreto professionale disciplinato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri, compreso un obbligo di segretezza previsto per legge.

Articolo 15 Diritto di accesso dell'interessato

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la conferma che sia o meno in corso un trattamento di dati personali che lo riguardano e in tal caso, di ottenere l'accesso ai dati personali e alle seguenti informazioni:

- a) le finalità del trattamento;
- b) le categorie di dati personali in questione;
- c) i destinatari o le categorie di destinatari a cui i dati personali sono stati o saranno comunicati, in particolare se destinatari di paesi terzi o organizzazioni internazionali;
- d) quando possibile, il periodo di conservazione dei dati personali previsto oppure, se non è possibile, i criteri utilizzati per determinare tale periodo;

e) l'esistenza del diritto dell'interessato di chiedere al titolare del trattamento la rettifica o la cancellazione dei dati personali o la limitazione del trattamento dei dati personali che lo riguardano o di opporsi al loro trattamento;

f) il diritto di proporre reclamo a un'autorità di controllo;

g) qualora i dati non siano raccolti presso l'interessato, tutte le informazioni disponibili sulla loro origine;

h) l'esistenza di un processo decisionale automatizzato, compresa la profilazione di cui all'articolo 22, paragrafi 1 e 4, e, almeno in tali casi, informazioni significative sulla logica utilizzata, nonché l'importanza e le conseguenze previste di tale trattamento per l'interessato.

2. Qualora i dati personali siano trasferiti a un paese terzo o a un'organizzazione internazionale, l'interessato ha il diritto di essere informato dell'esistenza di garanzie adeguate ai sensi dell'articolo 46 relative al trasferimento.

3. Il titolare del trattamento fornisce una copia dei dati personali oggetto di trattamento. In caso di ulteriori copie richieste dall'interessato, il titolare del trattamento può addebitare un contributo spese ragionevole basato sui costi amministrativi. Se l'interessato presenta la richiesta mediante mezzi elettronici, e salvo indicazione diversa dell'interessato, le informazioni sono fornite in un formato elettronico di uso comune.

4. Il diritto di ottenere una copia di cui al paragrafo 3 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 16 Diritto di rettifica

L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la rettifica dei dati personali inesatti che lo riguardano senza ingiustificato ritardo. Tenuto conto delle finalità del trattamento, l'interessato ha il diritto di ottenere l'integrazione dei dati personali incompleti, anche fornendo una dichiarazione integrativa.

Articolo 17 Diritto alla cancellazione («diritto all'oblio»)

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la cancellazione dei dati personali che lo riguardano senza ingiustificato ritardo e il titolare del trattamento ha l'obbligo di cancellare senza ingiustificato ritardo i dati personali, se sussiste uno dei motivi seguenti:

a) i dati personali non sono più necessari rispetto alle finalità per le quali sono stati raccolti o altrimenti trattati;

b) l'interessato revoca il consenso su cui si basa il trattamento conformemente all'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o all'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), e se non sussiste altro fondamento giuridico per il trattamento;

c) l'interessato si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, e non sussiste alcun motivo legittimo prevalente per procedere al trattamento, oppure si oppone al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 2;

d) i dati personali sono stati trattati illecitamente;

e) i dati personali devono essere cancellati per adempiere un obbligo legale previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento;

f) i dati personali sono stati raccolti relativamente all'offerta di servizi della società dell'informazione di cui all'articolo 8, paragrafo 1.

2. Il titolare del trattamento, se ha reso pubblici dati personali ed è obbligato, ai sensi del paragrafo 1, a cancellarli, tenendo conto della tecnologia disponibile e dei costi di attuazione adotta le misure ragionevoli, anche tecniche, per informare i titolari del trattamento che stanno trattando i dati personali della richiesta dell'interessato di cancellare qualsiasi link, copia o riproduzione dei suoi dati personali.

3. I paragrafi 1 e 2 non si applicano nella misura in cui il trattamento sia necessario:

a) per l'esercizio del diritto alla libertà di espressione e di informazione;

b) per l'adempimento di un obbligo legale che richieda il trattamento previsto dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento o per l'esecuzione di un compito svolto nel pubblico interesse oppure nell'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento;

c) per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica in conformità dell'articolo 9, paragrafo 2, lettere h) e i), e dell'articolo 9, paragrafo 3;

d) a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici conformemente all'articolo 89, paragrafo 1, nella misura in cui il diritto di cui al paragrafo 1 rischi di rendere impossibile o di pregiudicare gravemente il conseguimento degli obiettivi di tale trattamento; o

e) per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

Articolo 18 Diritto di limitazione di trattamento

1. L'interessato ha il diritto di ottenere dal titolare del trattamento la limitazione del trattamento quando ricorre una delle seguenti ipotesi:

a) l'interessato contesta l'esattezza dei dati personali, per il periodo necessario al titolare del trattamento per verificare l'esattezza di tali dati personali;

b) il trattamento è illecito e l'interessato si oppone alla cancellazione dei dati personali e chiede invece che ne sia limitato l'utilizzo;

c) benché il titolare del trattamento non ne abbia più bisogno ai fini del trattamento, i dati personali sono necessari all'interessato per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria;

d) l'interessato si è opposto al trattamento ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 1, in attesa della verifica in merito all'eventuale prevalenza dei motivi legittimi del titolare del trattamento rispetto a quelli dell'interessato.

2. Se il trattamento è limitato a norma del paragrafo 1, tali dati personali sono trattati, salvo che per la conservazione, soltanto con il consenso dell'interessato o per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria oppure per tutelare i diritti di un'altra persona fisica o giuridica o per motivi di interesse pubblico rilevante dell'Unione o di uno Stato membro.

3.L'interessato che ha ottenuto la limitazione del trattamento a norma del paragrafo 1 è informato dal titolare del trattamento prima che detta limitazione sia revocata.

Articolo 19 Obbligo di notifica in caso di rettifica o cancellazione dei dati personali o limitazione del trattamento

Il titolare del trattamento comunica a ciascuno dei destinatari cui sono stati trasmessi i dati personali le eventuali rettifiche o cancellazioni o limitazioni del trattamento effettuate a norma dell'articolo 16, dell'articolo 17, paragrafo 1, e dell'articolo 18, salvo che ciò si riveli impossibile o implichi uno sforzo sproporzionato. Il titolare del trattamento comunica all'interessato tali destinatari qualora l'interessato lo richieda.

Articolo 20 Diritto alla portabilità dei dati

1.L'interessato ha il diritto di ricevere in un formato strutturato, di uso comune e leggibile da dispositivo automatico i dati personali che lo riguardano forniti a un titolare del trattamento e ha il diritto di trasmettere tali dati a un altro titolare del trattamento senza impedimenti da parte del titolare del trattamento cui li ha forniti qualora:

a) il trattamento si basi sul consenso ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera a), o dell'articolo 9, paragrafo 2, lettera a), o su un contratto ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettera b); e

b) il trattamento sia effettuato con mezzi automatizzati.

2.Nell'esercitare i propri diritti relativamente alla portabilità dei dati a norma del paragrafo 1, l'interessato ha il diritto di ottenere la trasmissione diretta dei dati personali da un titolare del trattamento all'altro, se tecnicamente fattibile.

3.L'esercizio del diritto di cui al paragrafo 1 del presente articolo lascia impregiudicato l'articolo 17. Tale diritto non si applica al trattamento necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico o connesso all'esercizio di pubblici poteri di cui è investito il titolare del trattamento.

4.Il diritto di cui al paragrafo 1 non deve ledere i diritti e le libertà altrui.

Articolo 21 Diritto di opposizione

1.L'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento, per motivi connessi alla sua situazione particolare, al trattamento dei dati personali che lo riguardano ai sensi dell'articolo 6, paragrafo 1, lettere e) o f), compresa la profilazione sulla base di tali disposizioni. Il titolare del trattamento si astiene dal trattare ulteriormente i dati personali salvo che egli dimostri l'esistenza di motivi legittimi cogenti per procedere al trattamento che prevalgono sugli interessi, sui diritti e sulle libertà dell'interessato oppure per l'accertamento, l'esercizio o la difesa di un diritto in sede giudiziaria.

2.Qualora i dati personali siano trattati per finalità di marketing diretto, l'interessato ha il diritto di opporsi in qualsiasi momento al trattamento dei dati personali che lo riguardano effettuato per tali finalità, compresa la profilazione nella misura in cui sia connessa a tale marketing diretto.

3.Qualora l'interessato si opponga al trattamento per finalità di marketing diretto, i dati personali non sono più oggetto di trattamento per tali finalità.

4.Il diritto di cui ai paragrafi 1 e 2 è esplicitamente portato all'attenzione dell'interessato ed è presentato chiaramente e separatamente da qualsiasi altra informazione al più tardi al momento della prima comunicazione con l'interessato.

5. Nel contesto dell'utilizzo di servizi della società dell'informazione e fatta salva la direttiva 2002/58/CE, l'interessato può esercitare il proprio diritto di opposizione con mezzi automatizzati che utilizzano specifiche tecniche.

6. Qualora i dati personali siano trattati a fini di ricerca scientifica o storica o a fini statistici a norma dell'articolo 89, paragrafo 1, l'interessato, per motivi connessi alla sua situazione particolare, ha il diritto di opporsi al trattamento di dati personali che lo riguarda, salvo se il trattamento è necessario per l'esecuzione di un compito di interesse pubblico.

Articolo 22 Processo decisionale automatizzato relativo alle persone fisiche, compresa la profilazione

1. L'interessato ha il diritto di non essere sottoposto a una decisione basata unicamente sul trattamento automatizzato, compresa la profilazione, che produca effetti giuridici che lo riguardano o che incida in modo analogo significativamente sulla sua persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica nel caso in cui la decisione:

- a) sia necessaria per la conclusione o l'esecuzione di un contratto tra l'interessato e un titolare del trattamento;
- b) sia autorizzata dal diritto dell'Unione o dello Stato membro cui è soggetto il titolare del trattamento, che precisa altresì misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato;
- c) si basi sul consenso esplicito dell'interessato.

3. Nei casi di cui al paragrafo 2, lettere a) e c), il titolare del trattamento attua misure appropriate per tutelare i diritti, le libertà e i legittimi interessi dell'interessato, almeno il diritto di ottenere l'intervento umano da parte del titolare del trattamento, di esprimere la propria opinione e di contestare la decisione.

4. Le decisioni di cui al paragrafo 2 non si basano sulle categorie particolari di dati personali di cui all'articolo 9, paragrafo 1, a meno che non sia d'applicazione l'articolo 9, paragrafo 2, lettere a) o g), e non siano in vigore misure adeguate a tutela dei diritti, delle libertà e dei legittimi interessi dell'interessato.

Articolo 9 Trattamento di categorie particolari di dati personali

1. È vietato trattare dati personali che rivelino l'origine razziale o etnica, le opinioni politiche, le convinzioni religiose o filosofiche, o l'appartenenza sindacale, nonché trattare dati genetici, dati biometrici intesi a identificare in modo univoco una persona fisica, dati relativi alla salute o alla vita sessuale o all'orientamento sessuale della persona.

2. Il paragrafo 1 non si applica se si verifica uno dei seguenti casi:

- a) l'interessato ha prestato il proprio consenso esplicito al trattamento di tali dati personali per una o più finalità specifiche, salvo nei casi in cui il diritto dell'Unione o degli Stati membri dispone che l'interessato non possa revocare il divieto di cui al paragrafo 1;
- b) il trattamento è necessario per assolvere gli obblighi ed esercitare i diritti specifici del titolare del trattamento o dell'interessato in materia di diritto del lavoro e della sicurezza sociale e protezione sociale, nella misura in cui sia autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri o da un

contratto collettivo ai sensi del diritto degli Stati membri, in presenza di garanzie appropriate per i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

c) il trattamento è necessario per tutelare un interesse vitale dell'interessato o di un'altra persona fisica qualora l'interessato si trovi nell'incapacità fisica o giuridica di prestare il proprio consenso;

d) il trattamento è effettuato, nell'ambito delle sue legittime attività e con adeguate garanzie, da una fondazione, associazione o altro organismo senza scopo di lucro che persegue finalità politiche, filosofiche, religiose o sindacali, a condizione che il trattamento riguardi unicamente i membri, gli ex membri o le persone che hanno regolari contatti con la fondazione, l'associazione o l'organismo a motivo delle sue finalità e che i dati personali non siano comunicati all'esterno senza il consenso dell'interessato;

e) il trattamento riguarda dati personali resi manifestamente pubblici dall'interessato;

f) il trattamento è necessario per accertare, esercitare o difendere un diritto in sede giudiziaria o ogniqualvolta le autorità giurisdizionali esercitano le loro funzioni giurisdizionali;

g) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico rilevante sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri, che deve essere proporzionato alla finalità perseguita, rispettare l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevedere misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato;

h) il trattamento è necessario per finalità di medicina preventiva o di medicina del lavoro, valutazione della capacità lavorativa del dipendente, diagnosi, assistenza o terapia sanitaria o sociale ovvero gestione dei sistemi e servizi sanitari o sociali sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri o conformemente al contratto con un professionista della sanità, fatte salve le condizioni e le garanzie di cui al paragrafo 3;

i) il trattamento è necessario per motivi di interesse pubblico nel settore della sanità pubblica, quali la protezione da gravi minacce per la salute a carattere transfrontaliero o la garanzia di parametri elevati di qualità e sicurezza dell'assistenza sanitaria e dei medicinali e dei dispositivi medici, sulla base del diritto dell'Unione o degli Stati membri che prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti e le libertà dell'interessato, in particolare il segreto professionale;

j) il trattamento è necessario a fini di archiviazione nel pubblico interesse, di ricerca scientifica o storica o a fini statistici in conformità dell'articolo 89, paragrafo 1, sulla base del diritto dell'Unione o nazionale, che è proporzionato alla finalità perseguita, rispetta l'essenza del diritto alla protezione dei dati e prevede misure appropriate e specifiche per tutelare i diritti fondamentali e gli interessi dell'interessato.

3. I dati personali di cui al paragrafo 1 possono essere trattati per le finalità di cui al paragrafo 2, lettera h), se tali dati sono trattati da o sotto la responsabilità di un professionista soggetto al segreto professionale conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti o da altra persona anch'essa soggetta all'obbligo di segretezza conformemente al diritto dell'Unione o degli Stati membri o alle norme stabilite dagli organismi nazionali competenti.

4. Gli Stati membri possono mantenere o introdurre ulteriori condizioni, comprese limitazioni, con riguardo al trattamento di dati genetici, dati biometrici o dati relativi alla salute.

Articolo 10 Trattamento dei dati personali relativi a condanne penali e reati

Il trattamento dei dati personali relativi alle condanne penali e ai reati o a connesse misure di sicurezza sulla base dell'articolo 6, paragrafo 1, deve avvenire soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica o se il trattamento è autorizzato dal diritto dell'Unione o degli Stati membri che preveda garanzie appropriate per i diritti e le libertà degli interessati. Un eventuale registro completo delle condanne penali deve essere tenuto soltanto sotto il controllo dell'autorità pubblica.